

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

828<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2005

(Antimeridiana)

---

Presidenza del vice presidente SALVI,  
indi del vice presidente MORO  
e del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XIV

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-53

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 55-70



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI ..... Pag. 1

## INTERPELLANZE

**Per lo svolgimento di interpellanze con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento:**PRESIDENTE ..... 2, 3  
MALABARBA (Misto-RC) ..... 2, 3

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

**(3447) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Relazione orale):**SALZANO (UDC) ..... 4  
TATÒ (AN) ..... 6  
DI GIROLAMO (DS-U) ..... 8  
BAIO DOSSI (Mar-DL-U) ..... 11  
STORACE, ministro della salute ..... 13

## Seguito della discussione:

**(3464) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (Relazione orale):**MANFREDI (FI) ..... 17  
GASBARRI (DS-U) ..... 20  
RIZZI (FI) ..... 25  
BATTISTI (Mar-DL-U) ..... 26  
SPECCHIA (AN), relatore ..... 28  
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ..... 30, 31

## Seguito della discussione:

**(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale****(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (Relazione orale):**BRUTTI Massimo (DS-U) ..... Pag. 32  
ZANCAN (Verdi-Un) ..... 36  
FASSONE (DS-U) ..... 39  
BOCO (Verdi-Un) ..... 42  
ZICCONI (FI), relatore ..... 46  
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ..... 49

## INTERROGAZIONI

## Per la risposta scritta:

PRESIDENTE ..... 50, 51  
CASTAGNETTI (FI) ..... 50

## PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE ..... 50, 52, 53  
PETRINI (Mar-DL-U) ..... 50, 52, 53

## ALLEGATO B

## BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione di relazioni ..... 55

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE

Variazioni nella composizione ..... 55

## DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... 55

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Assegnazione . . . . .	Pag. 56	Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti . . . . .	Pag. 60
Nuova assegnazione . . . . .	58		
<b>DOCUMENTI</b>		<b>INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>	
Deferimento a Commissioni permanenti . . . . .	59	Annunzio . . . . .	53
<b>GOVERNO</b>		Apposizione di nuove firme a interpellanze ed a interrogazioni . . . . .	60
Trasmissione di documenti . . . . .	59	Interpellanze . . . . .	60
<b>CORTE DEI CONTI</b>		Interrogazioni . . . . .	61
Trasmissione di documentazione . . . . .	59		

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente SALVI

*La seduta inizia alle ore 10.*

*Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 23 giugno.*

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

#### **Per lo svolgimento di interpellanze con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento**

MALABARBA (*Misto-RC*). Sollecita la risposta ad alcune interpellanze a carattere di urgenza, a partire dalla 2-00716 relativa alla morte della funzionario del SISMI Nicola Calipari, stigmatizzando il silenzio calato sulla vicenda. Richiama inoltre la 2-00731 sulla drammatica situazione dei lavoratori della CIT, senza stipendio da due mesi e la 2-00738 riguardante le promozioni disposte nei confronti di esponenti delle Forze di polizia indagati per le violenze poste in essere nel corso del G8. Denunciando il ritardo con cui il Governo svolge le risposte ad atti di sindacato ispettivo, invita la Presidenza a sollecitare il Governo a rispondere quanto meno ad atti di sindacato ispettivo a carattere di urgenza e a valutare l'opportunità di attivare lo strumento del *question-time*, analogamente a quanto avviene alla Camera.

PRESIDENTE. La risposta all'interpellanza inerente il G8 sarà svolta nella seduta di giovedì pomeriggio. La questione del ritardo con cui il Governo risponde ad atti di sindacato ispettivo sarà affrontata in sede di Conferenza dei Capigruppo. In tale sede potrà essere esaminata anche, qualora vi sia una richiesta in tal senso da parte dei Gruppi, l'opportunità di attivare lo strumento del *question-time*.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3447) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 giugno il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

SALZANO (UDC). Il provvedimento si pone in linea con gli obiettivi del programma di fine legislatura, individuati nel corso della rinnovata fiducia al Governo, in particolare con le politiche a favore delle famiglie e delle imprese. Infatti, il meccanismo individuato dello sconto sui farmaci di fascia C mette in moto un processo di liberalizzazione e di conseguente competitività da parte delle farmacie che dà luogo a benefici per i cittadini. Peraltro le misure muovono dalla considerazione dell'ingiustificato aumento del prezzo dei farmaci che si è registrato negli ultimi anni rispetto ad altri Paesi europei, denunciato anche da Federfarma. Prive di fondamento appaiono le critiche circa i rischi di equiparazione dei farmaci ai beni di consumo, considerato che non si è inteso seguire gli indirizzi dell'Autorità che suggeriva la commercializzazione dei farmaci non soggetti a prescrizione presso punti vendita della grande distribuzione né circa la completa liberalizzazione del prezzo, che avrebbe di fatto impedito il pieno dispiegarsi della concorrenza. *(Applausi del senatore Tatò).*

TATÒ (AN). Il provvedimento è stato voluto dal ministro della salute Storace e interviene nella determinazione del prezzo dei farmaci mediante misure tese a porre un freno agli aumenti indiscriminati dei prezzi dei farmaci realizzando nel contempo indubbi benefici a favore dei cittadini. Tali appaiono infatti gli effetti derivanti dal previsto sconto, nella misura massima del 20 per cento, sui prezzi dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica e su quelli di automedicazione, la comunicazione al paziente dell'esistenza di equivalenti medicinali, il blocco dei prezzi dei farmaci sino a gennaio 2007. Il provvedimento, nel coinvolgere positivamente i vari soggetti e che ruotano intorno al farmaco, si caratterizza per la forte ispirazione sociale nel favorire le classi meno abbienti. *(Applausi del senatore Salzano).*

DI GIROLAMO (DS-U). Pur condividendo la finalità del provvedimento di incidere sul risparmio delle famiglie nell'acquisto dei farmaci, la scelta di adottare il blocco dei prezzi e lo sconto variabile è discutibile perché rischia di produrre disuguaglianze tra i cittadini e di mettere in discussione la capillarità del servizio farmaceutico, laddove la spesa per tali prodotti nel 2004 aveva già fatto registrare una contrazione rispetto agli altri Paesi europei e per il 2005 presenta un *trend* di ulteriore diminuzione. Peraltro, oltre ad abbattere l'ulteriore spesa pubblica sanitaria e a preser-

vare la salute dei cittadini, posto il continuo innalzamento dell'età media della popolazione italiana certamente in stretta correlazione al maggiore uso di farmaci in funzione soprattutto preventiva, la tutela del farmaco rappresenta un'opportunità economica in quanto tale settore è uno dei pochi in costante espansione. Sarebbe stato dunque preferibile ricorrere a misure strutturali sulla determinazione del prezzo del farmaco, come quelle proposte dal suo Gruppo con taluni emendamenti che fanno riferimento al prezzo medio europeo e al principio vigente nel Regno Unito. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Premesso che anche i farmaci di fascia C devono essere considerati per la loro funzione di tutela della salute e di cura di patologie, sia pure lievi, e considerato che in Italia il prezzo di alcuni farmaci di larghissima diffusione è superiore a quello imposto in altri Paesi europei e negli Stati Uniti, è concettualmente improprio adottare per i farmaci le strategie utilizzate per favorire le vendite in altri settori merceologici, come quella dello sconto. Per di più, tale misura rischia di danneggiare i cittadini che non vivono nelle grandi città e quindi di compromettere il diritto alla salute e il principio di equità sanciti dalla Costituzione. Viceversa, è condivisibile la parte del provvedimento che dispone l'adozione del sistema *Braille* per le denominazioni sulle confezioni dei farmaci. (*Applausi dei senatori Battisti e Occhetto*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CARRARA, *relatore*. Non interviene in replica.

STORACE, *ministro della salute*. Il provvedimento, che non presenta oneri per lo Stato, prevede alcune soluzioni inedite ed auspicabilmente positive per incentivare il risparmio delle famiglie sui farmaci, quali la sostituibilità degli stessi con i cosiddetti farmaci generici, il blocco del prezzo per due anni e la possibilità per le farmacie di adottare il sistema dello sconto sui prodotti, misure che dovrebbero comportare una contrazione del 15 per cento della spesa complessiva. Le critiche sollevate in ordine al mancato intervento sulla formazione del prezzo dei farmaci non considerano che il provvedimento è stato varato dopo ampia concertazione con le categorie interessate per evitare di adottare la soluzione indicata dall'Autorità *antitrust* della vendita dei farmaci nei supermercati; al contrario, se è vero che i cittadini italiani pagano prezzi mediamente più alti rispetto a quelli previsti in altri Paesi europei per taluni farmaci di largo consumo, in Italia però vige il più ampio spettro di farmaci rimborsabili dal sistema sanitario nazionale. Quanto infine all'esigenza di salvaguardare le piccole farmacie, soprattutto rurali, il tema è stato al centro della piattaforma per il settore che sarà a breve sottoposta alla valutazione del Parlamento, ma si deve altresì considerare che un aumento della con-

correnza comporterebbe la necessità di ridisegnare la distribuzione delle farmacie nel territorio. D'altronde, il principio di uguaglianza nella tutela della salute dei cittadini è stato già ampiamente compromesso con la riforma del Titolo V della Costituzione adottata nella scorsa legislatura. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3464) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (Relazione orale).**

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 giugno i relatori hanno svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

MANFREDI (*FI*). La discussione del decreto-legge fornisce un utile spunto per una riflessione sulla legge n. 225 del 1992, che ha senza dubbio rappresentato un positivo salto di qualità anche rispetto alla legislazione dei Paesi più progrediti, perché ha privilegiato la fase della prevenzione dei rischi allargando lo spettro degli interventi prima limitati esclusivamente all'organizzazione dei soccorsi e alla ricostruzione. Tuttavia, sulla base dell'esperienza di questi anni, appare opportuno che l'intervento della protezione civile sia focalizzato sulla prevenzione e la predisposizione dei soccorsi nella fase di emergenza, mentre la ricostruzione venga realizzata con criteri diversi, tenendo conto in particolare dell'esigenza di un attento accertamento dei danni e della salvaguardia ambientale. Inoltre, la riforma del Titolo V della Costituzione, in base alla quale la protezione civile rientra tra le materie concorrenti, nonché gli interventi d'urgenza al di fuori di un organico quadro d'insieme impongono una revisione sistematica della normativa di settore al fine di distinguere con maggiore chiarezza le competenze dello Stato da quelle delle Regioni, evitando l'utilizzo dello stato di emergenza per adottare normative in deroga. Appare perciò auspicabile, fermo restando l'intervento dello Stato in via sussidiaria, che le Regioni raggiungano l'efficienza necessaria per affrontare autonomamente eventi di media rilevanza, mentre lo Stato si doti di strutture, mezzi, uomini e anche di procedure in grado di fronteggiare calamità di notevoli proporzioni. Infatti, una chiara definizione delle competenze, che eviti sovrapposizioni ma anche deresponsabilizzazione dei livelli regionali, è elemento imprescindibile per la riduzione dei rischi e l'efficacia degli interventi di soccorso, da completare con un sistema assicurativo che eviti il ricorso a soluzioni estemporanee nella fase di ricostruzione. (*Applausi dei senatori Rizzi e Specchia. Congratulazioni*).



GASBARRI (*DS-U*). La valutazione estremamente negativa sul provvedimento d'urgenza in discussione è motivata dal pervicace rifiuto del Governo di affrontare una discussione sull'assetto organizzativo e funzionale della protezione civile, di cui si è più volte manifestata l'esigenza e che l'opposizione ha insistentemente richiesto. Infatti, sia la confusa situazione normativa del personale, sia il ricorso sistematico all'ordinanza in deroga, pratica censurata dalla Commissione europea perché elude la normativa sugli appalti e perché è divenuta ordinaria modalità di gestione essendo stata estesa ad interventi assolutamente prevedibili come i grandi eventi, avrebbero meritato una riconsiderazione complessiva della materia. Nel merito, se l'articolo 3 suscita particolare malcontento tra i dipendenti precari, la decisione del Capo del Dipartimento della protezione civile di premiare i dipendenti per l'ottimo lavoro svolto in occasione delle esequie di Giovanni Paolo II, trascurando però i numerosissimi volontari la cui opera è stata decisiva per il successo dell'organizzazione, conferma il totale disinteresse per il ruolo del volontariato. Va inoltre rilevata la grave lesione alle prerogative del Parlamento realizzata con un recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'assunzione di personale a tempo indeterminato, che al di fuori di qualunque criterio di trasparenza si configura sostanzialmente come un emendamento al decreto-legge in discussione. Ciò conferma altresì l'incapacità dell'attuale Esecutivo di realizzare il necessario profondo rinnovamento della protezione civile, cui il centrosinistra dovrà porre mano nella prossima legislatura. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

RIZZI (*FI*). Nell'ambito dell'esigenza di assicurare massima efficienza operativa al Dipartimento della protezione civile, il decreto-legge dispone misure volte ad incrementarne la funzionalità e a favorire una più efficace azione in materia di incendi boschivi. A tale ultimo riguardo, si dispone il potenziamento e l'adeguamento tecnologico della flotta aerea antincendio, onde scongiurare il ripetersi di drammatici incidenti, come quello dello scorso marzo in cui hanno perso la vita due piloti. Particolarmente qualificanti appaiono le disposizioni per fronteggiare l'emergenza ambientale nella Regione Calabria, per sopperire alle esigenze di personale ad altra professionalità e per assicurare il coordinamento unitario delle azioni di protezione civile in modo tale altresì da prevedere, nel caso di interventi all'estero, l'applicazione delle stesse procedure previste per le emergenze in ambito nazionale e per i grandi eventi. Per tali motivi preannuncia il voto convintamente favorevole di Forza Italia. (*Applausi dei senatori Specchia e Manfredi*).

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Secondo quanto già rilevato nel corso dell'illustrazione della questione pregiudiziale presentata dal senatore Manzione, il provvedimento presenta profili di incostituzionalità con particolare riguardo alla deroga al principio dell'accesso al pubblico impiego

per concorso pubblico prevista per l'assunzione di personale dirigenziale presso il Dipartimento della protezione civile. Nel merito, inoltre, particolarmente censurabile appare la scelta, con riguardo alla bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno, di mantenere i siti di stoccaggio provvisoriamente individuati dal Commissario straordinario e di prevedere per quelli da realizzare la deroga alla normativa vigente. Tali scelte contrastano fortemente con le risultanze a cui è giunta la Commissione di inchiesta del Senato sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. Complessivamente, il provvedimento disegna un complessivo stravolgimento della legislazione in materia di protezione civile e pertanto, se non verranno introdotti opportuni correttivi, la Margherita preannuncia il voto contrario. (*Applausi del senatore Gasbarri*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPECCHIA, *relatore*. Rivolge un ringraziamento agli intervenuti, in particolare al senatore Manfredi per l'attenzione posta ai temi di carattere generale. Ciò rappresenta l'occasione per rinnovare l'impegno assunto dal centrodestra di procedere ad una complessiva riorganizzazione dal punto di vista legislativo della materia in modo tale da disegnare un quadro organico di interventi della protezione civile. Non condivide le critiche rivolte in ordine alla direzione del Dipartimento, sottolineando al riguardo l'autorevole ruolo svolto dalla protezione civile nella gestione dei grandi eventi a livello internazionale, e sottolinea come la disposizione in materia di assunzioni, lungi dal presentare profili di incostituzionalità, risponda all'esigenza di assicurare un alto livello di professionalità. (*Applausi dei senatori Rizzi e Manfredi. Congratulazioni*).

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Pur di contraddire l'operato del Governo taluni senatori dell'opposizione hanno formulato osservazioni sconcertanti, ad esempio sul preteso smantellamento del rapporto tra il Dipartimento della protezione civile e il settore del volontariato, quando è unanime l'apprezzamento dell'operato svolto a livello nazionale ed internazionale. Il provvedimento è teso a consolidare l'opera di ricostituzione del Dipartimento iniziata nel 2001, assicurando un adeguato potenziamento di risorse umane e strumentali, con la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, la stabilizzazione del personale precario e l'inquadramento di quello attualmente in posizione di comando, al fine di non disperdere il patrimonio umano e di esperienze acquisito negli ultimi anni. Il Governo è disponibile ad accogliere in sede di emendamenti le modifiche che possano migliorare il testo, senza tuttavia modificarne l'impianto sostanziale. (*Applausi del senatore Rizzi*).

## Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1777) ALBERTI CASELLATI.** – *Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*

**(800) MEDURI ed altri.** – *Norme per contrastare la manipolazione psicologica*

*(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 23 giugno è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Il suo Gruppo è fermamente contrario a ripristinare il reato di plagio, previsto dal codice penale del 1930 e già dichiarato incostituzionale nel 1981, perché in tal modo si tenta di sancire una illiberale ingerenza dello Stato nei rapporti intellettivi ed emotivi che si stabiliscono tra i cittadini. Se fin dal diritto romano è stato sempre mantenuto un ancoraggio tra plagio e schiavitù, inteso quindi come appropriazione illecita di uno schiavo o come assoggettamento di un uomo libero a tale condizione, a partire dal XVIII secolo e con la progressiva abolizione della condizione servile il plagio si è identificato con la riduzione in schiavitù; solo il codice Rocco nel 1930 ha previsto, in maniera inedita rispetto agli altri ordinamenti europei, la fattispecie del plagio distinta dalla riduzione in schiavitù e consistente nell'esercizio di un potere a fini di assoggettamento personale. Nonostante gli sforzi compiuti dalla dottrina e dalla scarsa giurisprudenza in materia, emerge la mancanza di chiarezza sul contenuto e sui confini di tale figura di reato, che certamente il disegno di legge non contribuisce a dissipare. La nuova norma, al pari di quella già dichiarata incostituzionale, è in contrasto soprattutto con il principio costituzionale di necessaria tipicità del reato penale; né può valere l'argomento che attraverso tale norma si vogliono colpire le cosiddette sette poiché il codice penale contiene altre disposizioni utili per tale finalità. Al contrario, il disegno di legge è un'ulteriore manifestazione della tendenza regressiva ed incostituzionale, ma soprattutto illiberale, della maggioranza che ha ispirato la sua politica del diritto negli ultimi anni. (*Applausi del senatore Castagnetti*).

## Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ZANCAN (*Verdi-Un*). Sottolineata la rilevanza del dibattito incentrato sulla tutela della libertà personale sancita dall'articolo 2 della Costituzione, che può anche articolarsi nella volontaria sottomissione a idee o credenze superstiziose, è necessario stabilire un limite al deterioramento indotto della capacità di autodeterminazione, su cui già interviene una pluralità di norme del codice penale (dalla violenza privata alla minaccia, dalla circonvenzione di incapace alla riduzione in schiavitù). Per l'applicazione al caso concreto di tali norme penali, la giurisprudenza ha proceduto con interpretazioni progressivamente sempre più estensive, fino a limitarsi a constatare qualsiasi sfruttamento di una condizione di debolezza del soggetto passivo. L'introduzione di una nuova fattispecie penale deve allora rispettare il principio della determinatezza contenuto nell'articolo 25 della Costituzione, da intendersi – come chiariva la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981 – quale intelligibilità del precetto da parte del giudice e soprattutto da parte del cittadino, sia vittima sia autore del reato. E' palese la difficoltà di determinare, ai fini dell'individuazione di una responsabilità penale, i limiti dei comportamenti richiamati nel testo del disegno di legge e quindi il rischio di interpretazioni dettate da arbitrio in materia di libertà personale.

FASSONE (*DS-U*). La definizione del reato di plagio o di manipolazione mentale è questione estremamente delicata perché pone in conflitto i diritti di espressione del possibile plagiante con i diritti di autodeterminazione del possibile plagiato. È una materia da affrontare con grande attenzione alla luce dei fenomeni dei maghi e dei guaritori, o delle sette sataniche e religiose connotate da forti legami interpersonali, ma tenendo conto della riflessione giuridica che circa 25 anni fa condusse la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità del reato di plagio, sia perché indefinibile, sia perché nella pratica è risultato impossibile riscontrare una forma di schiavitù psichica tale da produrre una assoluta soggezione e la quasi completa soppressione del determinismo psicologico. Pertanto, pur sensibile ad alcuni preoccupanti fenomeni sociali, auspica che attraverso il confronto in Aula sia possibile affinare ulteriormente il testo proposto dalla Commissione, che è abbastanza soddisfacente rispetto alla delimitazione dell'evento, che viene ricondotto ad una specifica relazione tra autore e soggetto passivo caratterizzata dalla forte limitazione della libertà di autodeterminazione, mentre è assolutamente carente sotto il profilo della definizione dell'elemento psicologico soggettivo (sul quale è stato presentato uno specifico emendamento), esprimendo comunque preoccupazione per la scelta legislativa della maggioranza di procedere a ripetute

e parziali modifiche del codice penale, al di fuori di un complessivo disegno di riforma.

BOCO (*Verdi-Un*). Anche alla luce del problematico parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, che ha evidenziato il possibile conflitto del disegno di legge rispetto alla tipicità della sanzione penale prevista dall'articolo 25 della Costituzione, l'esame del provvedimento dovrebbe essere improntato all'ascolto reciproco e alla massima capacità di confronto delle diverse posizioni. Infatti, l'esperienza di altri Paesi europei, nei quali sono attive associazioni di impianto generalmente laicista che chiedono interventi legislativi tesi a sanzionare il reato di manipolazione mentale e di plagio (che a loro avviso caratterizzerebbe l'azione di proselitismo di vari gruppi religiosi), evidenzia i rischi nei quali verrebbe ad incorrere la libertà di culto se dovesse essere approvato il provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione. Non a caso la rivista *Civiltà cattolica*, la Conferenza episcopale francese ed in Italia la federazione delle Chiese evangeliche si sono dichiarate contrarie al reato di plagio, nel cui ambito potrebbe rientrare l'impegno volto al proselitismo attraverso la persuasione e l'esempio. È quindi necessario uno sforzo comune affinché la giusta preoccupazione di difendere i cittadini dalle interessate suggestioni non induca a reintrodurre nel codice penale una fattispecie indeterminata, che può gravemente limitare la libertà ed il diritto di esprimere la propria fede religiosa. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ZICCONI, *relatore*. Il dibattito, ricco e articolato, ha posto in evidenza da un lato la rilevanza del tema – su cui insiste un vuoto normativo che larga parte dell'opinione pubblica chiede di colmare – dall'altra i rischi dell'intervento normativo stante l'incidenza della tematica sulla sfera della libertà individuale. In particolare, l'attenzione si è accentrata sulla difficoltà di individuare il confine, che appare spesso labile, tra il convincimento e la persuasione. L'esame in Commissione si è svolto nella consapevolezza di tali pericoli e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale del 1981, di cui si è inteso cogliere i suggerimenti, ed il testo proposto individua una fattispecie sufficientemente determinata – passibile di miglioramenti nel corso dell'esame degli emendamenti – tale da scongiurare i pericoli di arbitrarie interpretazioni emersi in alcuni interventi.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si astiene da una valutazione nel merito, sottolineando la natura parlamentare e popolare del disegno di legge. Meritevole appare l'impegno della Commissione nell'individuare una formulazione tale da rispondere alle esigenze emerse nella società.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### **Per la risposta scritta ad interrogazioni**

CASTAGNETTI (*FI*). Sollecita la risposta alle interrogazioni 4-08886, 4-08921 e 4-08919 inerenti le gravi conseguenze sull'attività industriale di Enrico Preziosi, a seguito della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in qualità di presidente della società Genoa calcio.

### **Per fatto personale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Nel corso del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana dello scorso giovedì in ordine alla regolarità delle procedure di accertamento del numero legale, il senatore Schifani ha nuovamente richiamato alcune sue affermazioni riportate in un'intervista rilasciata alcuni anni orsono ma completamente travisate nel loro reale significato. In proposito, egli ha fornito a suo tempo ampia spiegazione al presidente Pera, subendo tra l'altro, a seguito dell'utilizzo strumentale fattone dallo stesso Presidente, un'ingiustificata espulsione dall'Aula nel corso di un intervento per fatto personale. Ai sensi dell'articolo 88 del Regolamento, onde ristabilire la propria onorabilità in via definitiva, chiede pertanto la nomina di una Commissione d'indagine che proceda alla ricostruzione della vicenda.

PRESIDENTE. Investirà il presidente Pera della richiesta. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 13,32.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bosi, Collino, Colombo, Corrado, Cursi, D'Alì, Danzi, Giuliano, Mantica, Ragno, Ronconi, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Del Pennino, Falcier, Maffioli, Pastore, Petrini, Stiffoni, Turrone e Villone, per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Moncada, Novi, Ponzo, Rollandin, Rotonondo e Vallone, per attività della 13<sup>a</sup> Commissione permanente; Battaglia Giovanni, Centaro, Cirami e Vizzini, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; De Zulueta, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bastianoni, Tarolli e Tunis, per attività dell'Unione interparlamentare; Amato, per attività della Commissione internazionale sui Balcani; Flammia (dalle ore 11), per attività della Commissione per la concessione di ricompense al valore e al merito civile.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Per lo svolgimento di interpellanze con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento**

MALABARBA (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (*Misto-RC*). Signor Presidente, com'è noto ai colleghi, l'Inghilterra è una grande democrazia. Ecco, io mi sono ridotto ad inaugurare, il martedì mattina, una delle forme più modeste di democrazia esistente in quel Paese, ossia una sorta di *Hyde Park Corner*, per sollevare questioni che non hanno avuto ascolto. Naturalmente nutro una grande fiducia nelle istituzioni e pertanto non mi scoraggio, non mi scompongo, non do in escandescenze. Sono sicuro, signor Presidente, che le mie richieste avranno una risposta. Desidero, in particolare, sollecitare la risposta a tre interpellanze con procedimento abbreviato.

La prima interpellanza (2-00716) è relativa all'assassinio dell'agente del SISMI Nicola Calipari; la seconda (2-00731) si riferisce ai lavoratori della CIT, mentre la terza (2-00738) riguarda le promozioni degli esponenti delle forze dell'ordine che figurano tra i principali imputati delle violenze compiute durante le manifestazioni contro il G8 svoltosi a Genova nel 2001.

Molto brevemente illustro le ragioni del mio sollecito.

Ieri, con una delegazione parlamentare del COPACO, ho partecipato ad una cerimonia molto toccante – tra l'altro questa è anche l'occasione per riferirne all'Aula – relativa alla morte dell'agente del SISMI. Abbiamo inaugurato una stele, con la deposizione di un ulivo proveniente da Gerusalemme, che è stata scoperta dalla vedova dell'agente, la signora Rosa Calipari.

È stata un'occasione per ricordare che sulla vicenda solo la magistratura sta indagando con notevole difficoltà, perché non esiste alcuna collaborazione da parte degli Stati Uniti d'America e il silenzio da parte delle nostre autorità sulla vicenda è assordante. Sembra che si sia voluto voltare pagina e non arrivare fino in fondo alla questione.

La signora Rosa Calipari è intervenuta in modo molto accorato per sollecitare la politica a dare una mano alla ricerca della verità, che oggi è solo nelle mani della magistratura.

L'altra interpellanza riguarda i 2.400 dipendenti del gruppo CIT, una storica compagnia che si occupa da anni di turismo, che non ricevono più alcuno stipendio da quasi sei mesi. La loro situazione è diventata davvero



drammatica, per cui hanno cominciato una protesta molto significativa davanti a Palazzo Chigi e ieri hanno anche iniziato lo sciopero della fame. Anche su questo problema è stata presentata un'interpellanza ed è stato chiesto al Governo di discuterne in quest'Aula: la discussione è, infatti, l'unica forma che noi possiamo attivare.

La terza interpellanza è stata sottoscritta da oltre 50 senatori, signor Presidente, il che significa da ben oltre il 10 per cento dei membri dell'Aula. La sua urgenza è data pertanto anche dal numero dei senatori che l'hanno sottoscritta. Non voglio dilungarmi sulla questione poiché è molto lunga. Il tema è abbastanza inquietante: le promozioni di persone che sono sottoposte ad indagine è sempre una cosa spiacevole, sgradita, soprattutto nei confronti di altri operatori del settore, membri delle forze dell'ordine, che hanno aspettato magari, sulla base di un lavoro molto più oscuro, di essere passati a ruoli dirigenti e invece, al loro posto, in queste nomine sono stati preferiti coloro che sono imputati di azioni assolutamente negative.

Signor Presidente, so che altri colleghi – mi riferisco in particolare al collega Zanda – hanno chiesto al Presidente del Senato che gli atti di sindacato ispettivo, in particolare quelli aventi un carattere generale e d'urgenza, abbiano una risposta dal Governo. Alcune interrogazioni risalgono ormai ad oltre un anno e in alcuni casi ad un anno e mezzo. Sono previste inoltre modalità da rispettare, perché il Regolamento prescrive che ogni senatore può sottoscrivere non più di sei interpellanze con procedimento abbreviato in un anno e poi, di fatto, non più di una al mese.

Ora, io mi trovo in una situazione in cui tre interpellanze con procedimento abbreviato da me sottoscritte sono ferme. Mi dica lei, signor Presidente, cosa debbo fare. Mi è inibita la possibilità di sottoscrivere altre interpellanze, ma, nello stesso tempo, non ho ricevuto alcuna risposta a quelle precedenti.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, posso darle già qualche risposta.

MALABARBA (*Misto-RC*). Concludo, sottolineando il fatto che (così come la stessa lettera inviata dal senatore Zanda sollecitava al presidente Pera, ma a me è capitato di segnalarlo anche in occasione di una Conferenza dei Capigruppo) l'istituto del *question time* è previsto dal nostro Regolamento, ma viene attuato soltanto presso la Camera dei deputati. Mi chiedo se anche questo istituto, che sicuramente è parziale, non debba trovare effettiva attuazione nella nostra attività parlamentare.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, per quanto riguarda l'interrogazione concernente – dico per brevità – il G8, posso comunicarle che il Governo risponderà nella seduta di giovedì prossimo.

Il tema generale del ritardo del Governo nel rispondere agli strumenti di sindacato ispettivo sarà affrontato nella Conferenza dei Capigruppo convocata per questa mattina.

Per quanto attiene allo strumento del *question time*, esso richiede una attivazione dei Gruppi parlamentari e apposite decisioni nella Conferenza dei Capigruppo. Comunque, ce ne facciamo carico, perché il problema da lei segnalato è certamente vivo e rilevante.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3447) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (Relazione orale) (ore 10,15)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3447.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 giugno il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Salzano. Ne ha facoltà.

SALZANO (*UDC*). Signor Presidente, onorevole ministro Storace, onorevole sottosegretario Cursi, il provvedimento oggi in esame, recante disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, secondo me, è perfettamente in sintonia con il programma di fine legislatura di questo Governo e di questa maggioranza, che ha individuato, fra i punti qualificanti, una maggiore attenzione per le condizioni e lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, una maggiore attenzione per le nostre imprese ed infine una maggiore tutela del potere d'acquisto delle famiglie italiane.

Ebbene, il decreto oggi in esame, proprio in ossequio all'ultimo punto, interviene sulla spesa di parte dei farmaci pagati direttamente dal cittadino. Il meccanismo è quello della liberalizzazione del prezzo, così da stimolare la concorrenza tra farmacie, che porterà inevitabilmente – ne siamo certi – ad una riduzione del prezzo di questi farmaci in misura tale da poter essere percepita dal singolo cittadino e dalle famiglie.

Il provvedimento muove da due presupposti incontrovertibili: il primo, l'aumento negli ultimi dieci anni, dal 1995 al 2004, della spesa per i farmaci di fascia C direttamente pagati dal cittadino, con un incremento pari al 50,1 per cento; il secondo, l'aumento, nello stesso periodo, dei prezzi di molti di questi medicinali in misura ingiustificata e molto più elevato rispetto agli altri Paesi europei.

Mi sembra, quindi, giusto che questo Governo, dopo aver messo sotto controllo la spesa farmaceutica a carico dello Stato, si dedichi poi al controllo anche della spesa dei farmaci a carico del cittadino, in maniera da tutelare le fasce più deboli costrette a pagare questi farmaci a prezzi più elevati che in altri Paesi europei. D'altra parte, la stessa Federfarma ha da tempo denunciato gli aumenti eccessivi del prezzo dei farmaci di fascia C, i crescenti oneri a carico dei cittadini e la necessità di riparare a questa ingiustizia tutta italiana.

Ebbene, il decreto prova a rimediare a tutto ciò, tanto che prevede il blocco, per due anni, dei prezzi attualmente in vigore per i farmaci di fascia C; la possibilità per il cittadino, quando vengono prescritti dal medico farmaci di fascia C con obbligo di prescrizione, di acquistare il farmaco al prezzo più basso, generico, che noi intendiamo indicare come equivalente, con l'obbligo di esserne informato da parte del farmacista; infine, la vendita dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, SOP, e dei farmaci di automedicazione con uno sconto fino al 20 per cento del prezzo; lo sconto naturalmente può variare da medicinale a medicinale, ma deve essere applicato senza discriminazioni a tutti i clienti della farmacia.

Quali sono, invece, le principali critiche mosse al provvedimento, che abbiamo ascoltato in queste settimane anche in Commissione?

In primo luogo, si trasforma il farmaco in un bene di consumo, nel senso che i cittadini tenderanno ad equiparare i medicinali senza ricetta a prodotti di largo consumo come quelli sottoposti a sconti e promozioni. In secondo luogo, si rischia di determinare distorsioni nel consumo dei medicinali, nel senso che la scelta del medicinale potrebbe essere legata, più che a motivazioni di carattere sanitario, a fattori esclusivamente commerciali. In terzo luogo, si scardina il principio del prezzo unico su tutto il territorio nazionale, che, secondo la Federfarma, è un valore che va tutelato. Noi, invece, riteniamo che il vero valore da tutelare – e lo facciamo – sia la salute e non già il prezzo unico del farmaco; il provvedimento tutela la salute permettendo anche un risparmio per le famiglie italiane, il che non guasta.

Alle prime due osservazioni è facile rispondere che i cittadini conoscono perfettamente la differenza fra un farmaco e un bene di consumo e non è certamente il meccanismo dello sconto a far cambiare loro opinione, anche perché continuiamo a contare sulla professionalità dei farmacisti, che continueranno a dare ai clienti le corrette informazioni sull'uso, sull'abuso e sulle controindicazioni dei farmaci da loro venduti.

D'altra parte – e per questo voglio ringraziare il ministro Storace – non si è seguito l'indirizzo dell'Autorità sulla concorrenza che espressamente suggeriva la commercializzazione di questi farmaci anche presso i punti vendita della grande distribuzione organizzata, né si è seguita l'indicazione, sempre dell'*Authority*, sull'abolizione del limite del 20 per cento e la completa liberalizzazione del prezzo, poiché – secondo l'*Authority* – tale limitazione del 20 per cento di fatto impedisce il pieno dispiegarsi della concorrenza sul prezzo con effetti negativi per la collettività.

In definitiva, crediamo che il provvedimento esalti sicuramente il lavoro e la professionalità del farmacista e non produca – come si è detto – sperequazioni tra i cittadini, né tanto meno tra le 17.000 farmacie, ma anzi permetterà – l'ho già detto – un risparmio per le famiglie in un momento in cui ce n'è assoluto bisogno.

L'UDC, ringraziando il Ministro e il sottosegretario Corsi per l'ottimo lavoro svolto sul provvedimento, peraltro – dobbiamo dirlo – concordato con le associazioni di categoria, dichiara il proprio voto favorevole. (*Applausi del senatore Tatò*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tatò. Ne ha facoltà.

TATÒ (*AN*). Signor Presidente, signor Ministro della salute, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale», è stato voluto dal neoeletto ministro della salute Francesco Storace, il quale ha ritenuto indispensabile, e con urgenza, tutelare la concorrenza nella determinazione del prezzo dei farmaci al fine di contenere la spesa a carico dei cittadini.

Sostanzialmente il decreto-legge fa riferimento ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera *c*), del comma 10, dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dalla legge del 30 dicembre 2004, n. 311, non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Il farmacista è tenuto a comunicare al paziente l'esistenza in commercio di farmaci aventi uguale composizione nei principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Nell'eventualità non venga apposta dal medico l'indicazione di non sostituibilità del farmaco prescritto, è ancora tenuto, su richiesta del cliente, a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello prescritto.

Il comma 1 dell'articolo 1 già propone l'impostazione generale del decreto-legge. Lo sconto applicabile dalle farmacie, sia pubbliche che private, sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica e su quelli di automedicazione può giungere sino al 20 per cento del prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Tale sconto ovviamente ha valenza per tutti i clienti senza discriminazione e per tutte le farmacie.

Nello stesso tempo, il prezzo dei medicinali rimane immutato fino a gennaio del 2007 ed è immutabile dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, salvo aumenti nel mese di gennaio di ogni anno dispari, sostituendo allo stesso tempo il prezzo massimo di vendita al pubblico, così come previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

Si evince dall'esame di questi due commi la volontà di porre un freno agli aumenti indiscriminati del prezzo dei farmaci, che ha registrato negli ultimi dieci anni incrementi pari o superiori al 50 per cento. Tali aumenti precipitosi, e non giustificati, risultano essere superiori del 40 per cento rispetto ai prezzi medi europei. L'obiettivo è chiaro: fare spendere meno ai cittadini nell'acquisto dei farmaci non coperti dall'assistenza del Servizio sanitario nazionale.

La Ferderfarma ha fornito indicazione di aumenti di prezzo su alcuni farmaci oggetto di maggior vendita nei Paesi europei, evidenziando, nello stesso tempo, l'anomalia dei prezzi di vendita, in Italia così alti e all'estero di gran lunga inferiori pur in presenza di medesimo dosaggio e quantità di prodotto.

La materia del prezzo dei farmaci collocati in fascia C è regolata dalle norme del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, che recita al comma 2 dell'articolo 1: «(...) i prezzi dei farmaci di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale»; così come al comma 12 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si dispone che «Il Ministro della sanità adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe C», norma purtroppo mai applicata in passato.

Considerazioni di carattere generale ci spingono a definire il decreto-legge in esame necessario e giusto, in considerazione delle ristrettezze economiche che, di mese in mese, attanagliano i cittadini. L'introduzione dell'euro e la crisi economica determinata dalla concorrenza spietata dell'area asiatica creano infatti non pochi disagi alle imprese non solo italiane, ma anche a quelle dell'Europa occidentale; tali cause vanno essenzialmente ricercate nel mercato del lavoro, nel mondo occidentale ormai standardizzato e portato ai massimi livelli dell'assistenza previdenziale. Ciò non si verifica, invece, in particolare, in Cina, in India e nell'Est Europeo, per dirla in una, in tutti i Paesi extracomunitari, ove non sussistono adeguate regole di previdenza, né costosi obblighi a carico delle aziende (come, ad esempio, l'osservanza del decreto legislativo n. 626 del 1994). Il tutto, a cascata, si ripercuote sulle classi meno abbienti.

Il provvedimento apporta sollievo economico alle classi più deboli della società italiana, con particolare riguardo agli anziani, che sono poi i maggiori consumatori di farmaci, ai pensionati e alle famiglie mono-reddito.

Il decreto-legge coinvolge quindi case produttrici (cioè le aziende farmaceutiche), medici, farmacisti e cittadini. Ognuno, per la sua parte, dovrà adoperarsi per una collaborazione volta al beneficio della popolazione.

Le aziende produttrici dovranno evitare in futuro aumenti sconsiderati affinché questi non neutralizzino l'efficacia dello sconto previsto dal presente decreto-legge; le farmacie da parte loro non dovranno sottrarsi alla possibilità di sconto fino a giungere a quello massimo del 20 per cento, evitando uno scontro diretto fra piccole e grandi farmacie e, nello stesso tempo, agevolando il cittadino, consapevole che tutte le farmacie praticano lo stesso sconto; ancora, il farmacista dovrà avere l'opportunità di informare l'utente sulle indicazioni dei farmaci, sui loro effetti indesiderati, così come il cittadino dovrà usare cautela e non esagerare nell'assunzione di farmaci in considerazione del limite prescritto.

È altresì da scartare l'ipotesi di vendita dei farmaci nei supermercati. I farmaci servono a curare; la salute deve essere garantita per la parte medica dai medici e dai farmacisti. È impensabile gestire i farmaci come la frutta, la verdura, gli abiti o altro.

Si dovrebbe allora supporre anche nei supermercati la presenza del farmacista cui compete, per la categoria dei farmaci della fascia C, l'ob-

bligo (o quanto meno il dovere) di indicare le modalità di somministrazione, il dosaggio, le indicazioni e le controindicazioni.

Il disegno di legge tiene giustamente conto dell'urgenza insita nella stessa materia del provvedimento.

Con l'approvazione del presente decreto-legge, il Governo dà ancora una volta prova di sensibilità verso le classi meno abbienti e di equità verso tutti i cittadini, al fine di contribuire a superare la crisi economica che ormai invade tutti i settori.

Siamo convinti che il provvedimento è meritevole di attenzione e di approvazione incondizionata anche da parte della stessa opposizione che certamente non potrà addurre argomentazioni contrarie. (*Applausi del senatore Salzano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*DS-U*). Signor Presidente, signor Ministro (la ringrazio per la sua disponibilità istituzionale mostrata con la presenza in Aula, fatto estremamente raro per il suo predecessore), signor Sottosegretario, colleghi senatori, giunge oggi al dibattito in Aula un decreto con il quale si cerca di dare una risposta alle necessità che hanno oggi le famiglie di poter risparmiare sull'acquisto dei farmaci di fascia C. Riteniamo che la risposta che viene data sia parziale e rischia di produrre un impatto molto modesto sui conti delle famiglie.

Secondo i dati dell'Osservatorio sui farmaci, nel 2004 la spesa dei cittadini per prodotti farmaceutici non rimborsabili ha subito una contrazione dell'1,6 per cento, mentre nel 2003 si era avuto un incremento dell'11,8 per cento. Questo dato è frutto dell'azione congiunta di due determinanti, una positiva ed una negativa.

La determinante positiva è rappresentata, da una parte, dalle decisioni assunte dall'AIFA, l'Agenzia italiana del farmaco, che ha aumentato la copertura pubblica attraverso l'ammissione alla rimborsabilità, seppure regolata dalle note, di alcuni farmaci, quali quelli per il controllo del dolore, che erano prima a totale carico del cittadino, dall'altra parte, dal fatto che molte Regioni hanno rivisto la propria politica di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, spostando così una parte dell'onere verso la parte pubblica.

La determinante negativa è rappresentata dal fatto che, di fronte ad una crisi economica che incide pesantemente sui bilanci familiari, le famiglie hanno ristrutturato le loro spese, arrivando a tagliare quelle ritenute non indispensabili, comprese, quindi, quelle relative ai farmaci per le patologie minori. Gli ultimi dati ISTAT riferiti al mese di aprile 2005, confrontati con lo stesso mese del 2004, segnalano una diminuzione del 3,1 per cento della spesa per farmaci da banco: un calo, quindi, superiore a quello del 2004 e che sembra confermare il *trend* in discesa, un *trend* che ci vede agli ultimi posti in Europa.

Se, infatti, guardiamo ai dati OCSE recentemente pubblicati, l'Italia si pone al penultimo posto su 22 Paesi per tasso di crescita della spesa farmaceutica complessiva negli ultimi cinque anni. Ed anche guardando alla spesa assoluta, essa risulta essere inferiore a quella della maggior parte dei Paesi industrializzati. Infatti, a fronte di 323 euro spesi per ogni cittadino italiano, la Gran Bretagna ne spende 401, la Germania 444, la Francia 493, per non parlare degli Stati Uniti, che spendono addirittura 1.111 euro.

Anche la spesa farmaceutica pubblica è tra le più basse, dato che l'Italia spende 207 euro a persona, rispetto ai 247 della Germania, ai 260 della Gran Bretagna, ai 315 della Francia. Queste cifre ci dimostrano che gli italiani, malgrado il nostro Paese abbia uno dei tassi di invecchiamento più alti del mondo, e sapendo che un ultrasessantacinquenne consuma sei volte i farmaci che consuma un giovane, non sono poi quei grandi dissipatori di denaro pubblico per farmaci che l'iconografia pubblicitaria ci rimanda.

Certo, malgrado queste cifre incoraggianti, ognuno di noi sa che sono ancora presenti fenomeni di spreco e di utilizzo inappropriato dei medicinali, fenomeni che esistono e che vanno corretti. Ma va anche corretta questa tendenza che fa sì che quello della spesa per i farmaci sia il terreno privilegiato, quando non l'unico, in cui si interviene da parte pubblica quando si intendono stringere i cordoni della spesa sanitaria.

Credo che vada superato il concetto che il farmaco rappresenti esclusivamente un costo. I farmaci non solo non costituiscono un costo, ma rappresentano un bene che allo stesso tempo è sanitario ed economico, un bene sanitario in quanto un farmaco usato bene permette ad un tempo di risparmiare sugli altri costi sanitari e preservare la salute del paziente.

Ad esempio, se leggiamo gli studi di Lichtenberg, quelli più accreditati, ci dicono che per ogni dollaro di terapia farmacologica efficace se ne risparmiano tre di altri costi, e che circa il 40 per cento dell'aumento della speranza di vita media ottenuto negli ultimi venti anni nella popolazione mondiale è dovuto ai progressi terapeutici realizzati con i nuovi farmaci.

Ma il farmaco rappresenta anche un bene economico importante, se consideriamo che quello farmaceutico e biotecnologico è il settore di mercato che oggi nel mondo assorbe più investimenti in ricerca e sviluppo, è in costante espansione ed uno dei pochi che aumenta la propria forza-lavoro, in buona parte ad alta qualificazione. Rappresenta, quindi, un bene per il Paese e andrebbe adeguatamente tutelato e sostenuto.

Questo non avviene pienamente nel nostro Paese, dove il settore farmaceutico, a partire dal 2002, soffre di un forte ridimensionamento, che ha fatto sì che la nostra bilancia commerciale e farmaceutica con l'estero sia diventata negativa e peggiori sempre di più.

Nel 2004, infatti, le esportazioni per farmaci sono diminuite del 2,21 per cento mentre le importazioni sono aumentate del 5,39 per cento, dando luogo ad un saldo negativo di oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro. Questo è dovuto certo alla congiuntura economica negativa che vive il Paese, anche per la vostra incapacità di governarlo, ma anche al fatto che in que-

sti anni si sono succeduti numerosi provvedimenti (con questo odierno siamo a 10), che sono intervenuti in maniera restrittiva sull'uso e consumo dei farmaci.

Anche questo decreto – che interviene su una parte del comparto farmaceutico, quello dei farmaci non dispensati dal Servizio sanitario nazionale – non riesce a rinnovare la prospettiva della regolazione farmaceutica, ricorrendo ad un ulteriore intervento diretto sui prezzi e trascurando di agire sui meccanismi di formazione dei prezzi stessi.

Noi, signor Ministro, riteniamo giuste ed utili le misure contenute nei primi due commi dell'articolo 1 del decreto, che dà un definitivo impulso alle liste di trasparenza dei medicinali di fascia C e dà vita, attraverso il meccanismo della sostituzione, ad una forma positiva di concorrenza tra farmacie, basata su professionalità, capacità gestionali ed organizzative.

Riteniamo invece inadeguate le misure previste nei successivi commi, sia per quanto riguarda il blocco dei prezzi per due anni, che rischia di provocare salti di prezzo rilevanti, sia per il meccanismo dello sconto variabile (fino al 20 per cento del costo del farmaco) che potrà essere applicato dalle farmacie. Infatti, dato che la rete delle farmacie non è distribuita omogeneamente tra le Regioni, all'interno delle singole Regione e spesso anche dentro le città, gli effetti positivi sarebbe sperequati territorialmente, relativamente più concentrati laddove il numero delle farmacie è elevato o la vicinanza fra le stesse ridotta, e meno evidenti o assenti nelle situazioni opposte.

Questo rischia, da un lato, di determinare una disuguaglianza tra i cittadini in ordine ad un bene costituzionalmente garantito, quale la salute, e dall'altro mette a rischio la capillarità del servizio farmaceutico, mettendo in difficoltà le piccole farmacie e quelle rurali, e comunque incrinando quel rapporto fiduciario tra cittadino e farmacista che è fondamentale per il buon uso del farmaco, la sicurezza e la farmacovigilanza.

Noi pensiamo si possa fare meglio, introducendo misure di ordine strutturale nella determinazione del prezzo dei farmaci che raggiungano il difficile obiettivo di tenere insieme equità, sostenibilità, tutela del consumatore e sostegno alle imprese. Misure strutturali, signor Ministro, perché le aziende, per poter operare ed investire, hanno bisogno di un quadro di riferimento certo almeno nel medio periodo e non di situazioni che cambiano ogni anno, quando non più volte in un anno.

Noi, pur nella finitezza data dal meccanismo degli emendamenti, abbiamo provato a dare una soluzione strutturale, proponendo due diversi meccanismi di formazione di prezzo, uno che fa riferimento al prezzo medio europeo e un altro che fa riferimento al *Pharmaceutical Price Regulation Scheme* (PPRS) del Regno Unito.

Pensiamo siano soluzioni che possono dare risposte positive alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti, le illustreremo con più dettaglio in sede di emendamenti e chiediamo su questi, da parte del Governo, un'attenzione maggiore di quanta ce ne sia stata in Commissione. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).



PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio Dossi. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ringrazio anch'io il Ministro di essere venuto prima in Commissione e adesso in Aula, nonché il Sottosegretario e i colleghi – anche se pochi – che stanno seguendo la discussione.

Penso che la maggioranza approverà questo decreto, che si occupa dei farmaci da banco, quelli non pagati dal Servizio sanitario nazionale, definiti però con il termine «farmaci» e che quindi, come tali, servono per curare alcune patologie, anche se in forma lieve.

Il decreto prevede una sorta di sconto sul prezzo dei farmaci di fascia C e individua quindi un obiettivo sicuramente apprezzabile, perché i prezzi di questi farmaci sono altissimi in Italia. Voglio, infatti, portare alcune comparazioni con i Paesi europei per capire come l'obiettivo individuato sia corretto ma anche come, però, gli strumenti usati per ridurre i prezzi di tali farmaci sembrino, a mio e a nostro giudizio, inadeguati e inappropriati. Porterò, dunque, tre esempi che fanno comprendere i termini del problema.

Se si considera un farmaco di larghissimo utilizzo in Italia come l'acido acetilsalicilico, da noi conosciuto come Aspirina (in Italia non tutti parlano del principio attivo, ma usano questa denominazione commerciale), si osserva che, per unità di dose, esso ha in Italia un prezzo di 0,20 euro, contro lo 0,15 della Spagna, lo 0,10 della Germania e lo 0,11 della Francia. Vediamo quindi che si registrano prezzi diversi da Paese a Paese tra alcuni degli Stati dell'Unione Europea; però, il Paese in cui questo principio attivo, questo farmaco molto usato, costa di più – cioè, appunto 0,20 euro – è l'Italia.

Lo stesso discorso vale per un analgesico altrettanto comune come la Novalgina: infatti, per 20 millilitri in Italia, cioè per unità di dose, si pagano 0,27 euro, contro lo 0,13 della Francia. Abbiamo quindi un costo che è del 51,8 per cento superiore a quello della Francia, un nostro Paese confinante.

Un altro esempio è quello di una pomata antimicotica, il Canesten da 30 grammi, che in Italia costa molto di più rispetto alla Spagna e alla Francia: in Spagna costa circa il 60 per cento in meno, in Francia circa il 16-17 per cento in meno.

Ho usato volutamente questa enfasi nel citare tali dati per far capire che il prezzo di questi farmaci rappresenta sicuramente un problema sia per il Ministro, sia per chi si occupa di sanità.

Lo strumento utilizzato, ossia quello dello sconto mercantile, è sbagliato e improprio – sia tecnicamente che concettualmente – quando si parla di farmaci, anche se da banco. Infatti, nella pratica del commercio lo sconto è quella riduzione del prezzo di vendita praticata per spingere l'acquirente a compiere scelte più vantaggiose per il venditore.

Lo sconto viene concesso per incentivare una vendita in cambio di un pagamento immediato anziché di un pagamento a termine, per cedere più

facilmente della merce invenduta o per indurre l'acquirente ad acquistare una maggiore quantità di beni. Non vorremmo trovarci di fronte al 3x2 anche per l'Aspirina, per la Novalgina o per altri prodotti del genere.

Inoltre, lo sconto è uno strumento economico utilizzato per un periodo di tempo determinato, mentre qui si dà la possibilità alle farmacie di praticare uno sconto per tutto l'arco dell'anno, e giustamente, perché se si vuole ottenere un minimo di vantaggio per il cittadino che deve pagare tali farmaci esso non può che essere esteso all'intero arco dell'anno. Ma allora lo strumento dello sconto risulta inefficace per raggiungere l'obiettivo di portare ad una riduzione del prezzo di farmaci che costano di più rispetto agli altri Paesi europei.

Bisogna poi considerare che, anche se si tratta di farmaci non vitali, questi comunque contengono principi attivi capaci di curare patologie lievi e che, anche se acquistabili sua sponte dal paziente con la sola consulenza, a volte, del farmacista, restano dei medicinali. L'acido acetilsalicilico, ad esempio, che è il principio attivo dell'Aspirina, utilizzato come antiaggregante (ad esempio nel Cardirene o nella Cardioaspirina), diventa un farmaco di fascia A, quindi un farmaco mutuabile.

Dico questo per far capire che comunque si tratta di farmaci e che un sano e sacrosanto principio economico come quello della concorrenzialità non può e non deve essere utilizzato nell'ambito sanitario, e soprattutto in quello farmaceutico. Si tratta di farmaci che non sono e non possono essere considerati vitali, ma che restano comunque farmaci e hanno una funzione non solo e non tanto terapeutica, quanto preventiva, per cui potenzialmente fanno risparmiare, se considerati rispetto a tale funzione, alle casse dello Stato.

Va anche considerato che la spesa per questo genere di farmaci, come è stato ricordato poc'anzi da un collega, è una spesa bloccata in Italia rispetto ad altri Paesi europei ed è sostenuta direttamente dalle famiglie. Quindi, riteniamo che non è con lo strumento dello sconto mercantile che si può dare una risposta al cittadino che si trova a pagare molto di più.

Riteniamo, inoltre – ne avevamo già discusso anche in Commissione – che utilizzare lo strumento dello sconto determina inevitabilmente una sorta di ingiustizia in Italia. Sarà fortunato chi nascerà nelle grandi città e dovrà utilizzare questi farmaci.

Crediamo che il principio di equità in campo sanitario – siamo convinti che interessi anche lei, signor Ministro, non foss'altro perché in questo momento lei è il Ministro della salute e quindi, come tale, deve almeno rispettare il principio sancito nell'articolo 32 della Costituzione – sia la premessa del diritto alla salute e della sicurezza per il cittadino di essere diagnosticato, trattato e curato in modo uguale dal primo paese del Nord Italia fino all'ultimo della Sicilia. La situazione però non è in questi termini; dobbiamo pertanto cercare di creare le condizioni affinché tale principio si applichi sempre più e non si prevedano ulteriori disparità.

Il decreto in esame, che già usa lo strumento dello sconto, inappropriato per i farmaci, che cosa farà? Favorirà chi vive nelle grandi città ed è sottoposto ad un maggiore aumento del costo della vita, come il Mi-

nistro ha sostenuto in Commissione sanità. Ciò è vero, ma il costo della vita è aumentato anche per chi vive in un piccolo paese sperduto come Oltressenda Alta, un comune in provincia di Bergamo che ha circa 180 abitanti e non ha una farmacia. Perché mai deve essere favorito chi nasce e vive in una grande città rispetto a chi vive in un piccolo Comune (la maggioranza dei cittadini italiani vive in piccoli Comuni) e non si vedrà mai praticare uno sconto perché non c'è concorrenza?

Ciò sta a dimostrare che il principio della concorrenza (lo sconto, ripeto, è un sano principio economico che determina anche una crescita), la *condicio sine qua non* per lo sviluppo dell'economia, non può essere applicato nel campo sanitario e farmaceutico proprio perché tale settore non presenta le stesse condizioni di quelli automobilistico e dei prodotti alimentari, sottoposti sia al sistema della concorrenza che a quello dello sconto.

Il decreto prevede infine alcune altre misure su cui non mi dilungherò, come ad esempio la possibilità di applicare la normativa europea che prevede il sistema di scrivere in Braille (ciò sarà frutto di un accordo tra le aziende e il Ministero e l'Agenzia del farmaco). Riteniamo questo un segno di grande civiltà e pertanto su tale aspetto concordiamo.

Chiedo al Ministro di riconsiderare lo strumento utilizzato per raggiungere un obiettivo giusto. È uno strumento che rischia, nell'arco di qualche mese, di non dare una risposta e di deludere ed irritare, un cittadino già sufficientemente irritato nel rapporto con la sanità e lo Stato. (*Applausi dei senatori Battisti e Occhetto*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CARRARA, *relatore*. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

STORACE, *ministro della salute*. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto voglio ringraziarvi per la qualità della discussione che si è svolta sia in Commissione che in Aula su un provvedimento che giunge all'esame del Senato della Repubblica anzitutto sotto il segno della concertazione con le categorie. Ciò va detto, perché occorre partire da questo punto di vista.

Abbiamo chiesto a vari soggetti del nostro Paese di poter ragionare attorno a una manovra sociale a costo zero per lo Stato, manifestando ovviamente apprezzamento per le disponibilità riscontrate. Penso al valore dell'accettazione del provvedimento da parte dei medici di famiglia con il principio della sostituibilità o meno del farmaco; è una rivoluzione di metodo nel loro lavoro. Penso al blocco dei prezzi, accettato dalle associazioni degli industriali del settore farmaceutico. A memoria d'uomo, non ricordo un provvedimento analogo: il blocco dei prezzi per due anni. In-

fine, il negoziato con i farmacisti su una questione primaria come quella dello sconto; tornerò comunque sul tema.

Presidente Salvi, cercherò di essere estremamente sintetico, ma devo delle risposte al Parlamento quando vengono manifestate delle questioni. Credo che un esame attento da parte di quest'Aula del provvedimento possa consentire a tutti di poterlo accettare, sapendo che abbiamo davanti un percorso in cui ci saranno ulteriori discussioni proprio su uno dei temi che ha sollevato il senatore Di Girolamo, quello della formazione del prezzo dei farmaci.

È un appuntamento che voglio dare all'Aula, perché dobbiamo discuterne, anche in questo caso, però, seguendo il criterio della concertazione con le categorie. Non può essere un emendamento d'Aula a determinare un nuovo sistema con cui arrivare a discutere come si forma il prezzo del farmaco nel nostro Paese. Abbiamo la necessità di concertare questi provvedimenti.

Intanto, consentitemi di dire che la discussione parlamentare ha permesso passi avanti a questo decreto. Credo che, anzitutto dalle parole dei senatori Salzano e Tatò, sia emerso qual è l'obiettivo del provvedimento: far spendere meno ai cittadini (l'ha detto con grande chiarezza il senatore Tatò).

Voglio far notare a ciascuno di voi un'affermazione importante del senatore Salzano, il quale ha fatto riferimento ad una delle critiche mosse al provvedimento: è stato detto che la finalità è quella di far spendere di più i cittadini in farmaci, cioè di incrementare il consumo dei farmaci. Se fosse stato vero, probabilmente avremmo anche accettato l'impostazione data dall'*Antitrust* al dibattito; avremmo cioè detto: è giusta l'idea di arrivare a farli vendere nei supermercati, andiamoci tutti.

Senatore Salzano, dal dibattito in quest'Aula e dall'esame degli emendamenti presentati, mi pare di capire che i farmacisti italiani possano essere rassicurati, perché nessun senatore ha proposto di seguire la strada indicata dall'*Antitrust* sui farmaci da vendere nei supermercati. Da questo punto di vista, c'è stata una discussione serena, che ha visto l'intero arco delle forze politiche rifiutare questo tipo di prospettiva, e credo sia importante averlo affermato anche formalmente.

In particolare, voglio ringraziare il relatore sul provvedimento, il senatore Carrara, che, insieme al presidente Tomassini, ha fatto in Commissione un lavoro importante di modifica e di miglioramento del provvedimento, in particolare su alcuni punti che ci hanno consentito di arrivare ad una concertazione con la Federfarma attraverso il documento che abbiamo siglato insieme qualche settimana fa. Penso a quanto sia importante, in materia di farmaco generico (che con questo provvedimento vogliamo chiamare equivalente), stabilire un obbligo da parte del farmacista di segnalare al cittadino che c'è una opportunità nuova rispetto alla specialità.

Tra le varie modifiche apportate in Commissione, è importante quella legata ai medicinali equivalenti, ai nuovi compiti affidati all'Agenzia del farmaco. È importante anche aver recepito quanto era previsto nella proposta di legge del senatore Cutrufo; è stato rielaborato in Commissione un

emendamento che prevede l'uso della scrittura Braille sulla confezione dei farmaci, proprio per andare incontro alle esigenze dei non vedenti.

Per quanto riguarda le linee generali del provvedimento, mi preme fornire qualche puntualizzazione al Senato della Repubblica. Colgo molto positivamente le sollecitazioni dei senatori dell'opposizione rispetto al tema della filiera del prezzo del farmaco.

Noi viviamo, come sistema Paese, una contraddizione: da una parte, lamentiamo il costo più alto per il cittadino italiano del farmaco venduto in farmacia rispetto ad altri Paesi europei (la senatrice Baio Dossi ha fatto un elenco di medicinali che costano di più in Italia rispetto al resto dell'Europa); dall'altra, siamo anche il Paese europeo che rimborsa di più i cittadini: da noi, la spesa farmaceutica a carico dell'istituzione pubblica è pari al 70 per cento e non ha eguali in altri Paesi del mondo industrializzato. Ciò vuol dire che siamo un Paese che ha esteso la propria rete di protezione sociale a tutela del cittadino in misura superiore rispetto ad altre Nazioni.

Questo, però, che conseguenze comporta? Che viviamo un terzo paradossoso, per cui lo Stato ha la possibilità di negoziare con l'industria farmaceutica quanto deve pagare, mentre al cittadino questo finora non era consentito: il cittadino andava in farmacia e doveva pagare esattamente quanto era fissato dal produttore, senza alcuna possibilità di negoziato.

Ebbene, abbiamo voluto innovare rispetto a questo principio. Allora, senatore Di Girolamo, quando lei afferma che questo provvedimento avrà uno scarso impatto, occorrerebbe intanto cominciare con il dire che in un Paese e in un'Europa in cui tutto aumenta di prezzo per il cittadino c'è qualcosa che diminuisce.

Credo che questo sia un punto di partenza importante. Diminuisce per automatismo sul blocco dei prezzi perché, come hanno ricordato i senatori di maggioranza ed è scritto eloquentemente nella relazione del senatore Carrara, aver visto aumentare i prezzi del 50 per cento in dieci anni ha comportato che ogni anno essi aumentassero almeno, in media, del 5 per cento. Questa è una prima mancata spesa per il cittadino, una prima fonte di reddito che si ricava per il cittadino rispetto alla spesa: un 5 per cento si guadagna all'entrata in vigore di questo provvedimento rispetto agli anni scorsi.

Facendo riferimento a calcoli minimi e non al massimo della potenzialità del provvedimento in esame, anche se vogliamo riconoscere la sincerità di Federfarma quando sottoscrive la volontà di applicare pienamente il provvedimento, crediamo che una percentuale simile possa venire anche dalla politica degli sconti, previsti in un massimo del 20 per cento. Credo che se i cittadini potessero risparmiare almeno un 5 per cento rispetto a quel che è previsto dal decreto, saremmo già al 10 per cento di risparmio.

Altra cifra simile di risparmio potrà venire dall'affermazione del mercato del farmaco generico sulla fascia C, che comporterà inevitabilmente una riduzione del prezzo delle specialità, perché la logica di mercato porterà ad abbassare il prezzo di un prodotto che rischia di andare fuori del

mercato stesso. Ci aspettiamo cioè per il cittadino un beneficio pari almeno al 15 per cento di risparmio rispetto alla spesa attuale.

Restano gli argomenti toccati dal senatore Di Girolamo, tra i quali vi è quello della formazione dei prezzi. Voglio ribadire qui che è proprio il blocco dei prezzi che ci costringerà a ridiscutere la formazione del prezzo stesso, perché abbiamo una scadenza da rispettare – il 1° gennaio 2007 – e sarebbe da irresponsabili non affrontare questo tema nell'anno e mezzo che ci separa da essa.

Tuttavia, è evidente che buona politica vuole che si concerti con l'industria farmaceutica il sistema che occorre mettere in campo. C'è una norma del 1997, risalente all'epoca del governo della Sanità da parte del ministro Bindi, che prevede che il Ministro della sanità possa intervenire per bloccare eventuali aumenti ingiustificati dei prezzi. Tale norma non è stata mai applicata; ebbene, dobbiamo capire quale sia l'ambito di applicazione di una norma come quella, perché scrivere che si possono assumere provvedimenti non dice nulla: non dice se siano ordinanze, decreti o proposte di legge, mentre va specificato di quale tipo di provvedimento si tratti.

In più, occorre aprire una negoziazione con l'industria. Dall'Agenzia del farmaco sono venute proposte interessanti, come ad esempio quella del negoziato sul pacchetto e non sul singolo prodotto, perché ciò ci consentirà probabilmente di ragionare attorno a prezzi più equi.

Per quanto riguarda l'argomento, toccato dai senatori Di Girolamo e Baio Dossi, legato al tema delle piccole farmacie, il mio sorriso non vuole essere ironico nei loro confronti, perché mancherei loro di rispetto; però, è un tema su cui non possiamo, amichevolmente, prenderci in giro. Il tema delle piccole farmacie e in particolare delle farmacie rurali è al centro della piattaforma di settore che sto aspettando dai responsabili dell'Associazione farmacisti, che ci siamo impegnati, con un accordo, ad esaminare e che sarà portata anche all'attenzione del Parlamento, ove fossero necessari adeguamenti normativi per far sì che si possa vivere decorosamente anche la vita del farmacista di un piccolo centro.

Attenzione, però, a imboccare la strada dell'argomento della concorrenza che nel piccolo centro non c'è. Magari c'è una sola farmacia, non ci sarà concorrenza, quindi non ci saranno sconti e si penalizzeranno i cittadini di quel Comune, ma è vero anche il contrario; ciò vuol dire che allora occorre che vi siano più farmacie, il che significa rimettere in discussione il principio delle piante organiche. Non credo che in Senato ci sia la volontà di rimettere in discussione il principio delle piante organiche.

Sulla questione giudico inopportuno continuare in una polemica che francamente non ha molto senso e sicuramente non andrebbe incontro ai *desiderata* dei farmacisti di paese, che probabilmente sono quelli che in buona fede stimolano questa discussione senza rendersi conto delle conseguenze alle quali la stessa potrebbe portare.

La previsione di uno sconto non è una norma efficace di per sé, ma può essere inefficace se questo non viene praticato. Abbiamo notizie che ormai i cittadini si stanno abituando a convivere con la richiesta di sconto

al farmacista, il quale sarà tenuto a praticare lo sconto eguale per tutti. Ciò comporta un cambiamento di abitudine, di mentalità. Lo sconto deve essere sempre visto come un'opportunità, non come un obbligo, proprio perché viviamo in un regime liberale, in una economia liberista.

È stata avanzata da parte di alcuni la proposta – non so se reiterata negli emendamenti, ma immagino che se ve ne sono in tal senso potrebbero essere tranquillamente ritirati, vista l'intesa che è stata raggiunta con la Federfarma sulla strada che alla fine abbiamo deciso di seguire – di sconti obbligatori per tutti, ma credo che tale via non sia praticabile al di fuori di un'economia di tipo dirigista che nel rapporto fra industria, farmacia e cittadino vede lo Stato mettersi in mezzo e stabilire il prezzo di un determinato prodotto.

Penso che ciò non sia possibile, perché domani ce lo chiederebbero per gli alimenti – il latte in polvere è il caso di specie – e poi per altri prodotti, perché qualcuno potrebbe sostenere che anche i generi alimentari fanno bene ai cittadini. Allora, dobbiamo stare attenti quando tocchiamo questi argomenti, perché non è pensabile che si possa dar vita ad un'economia diversa rispetto a quella in cui possiamo vivere come sistema Paese e come sistema Paese nel sistema Europa.

Infine, alla senatrice Baio Dossi voglio dire che di riflessioni sul tema dell'uguaglianza ne dovremo fare. Probabilmente, bisognerà cominciare a riflettere anche su quanto ha leso il principio di uguaglianza la riforma del Titolo V della Costituzione.

Ho vissuto da entrambe le parti delle barricate la politica della sanità e credo che, se ci sono differenze in questo Paese, queste stanno anzitutto nel sistema organizzativo che ciascuna Regione autonomamente si dà e ciò comporta problemi di eguaglianza per i cittadini di tutto il Paese. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(3464) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile (Relazione orale) (ore 11,05)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3464.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 giugno i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha facoltà.

MANFREDI (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il decreto-legge n. 90, alla nostra attenzione, reca disposizioni urgenti in

materia di protezione civile ed aggiunge un altro tassello ai provvedimenti d'urgenza che, negli anni che hanno seguito la nascita nel 1992 dell'unica legge organica in materia di protezione civile, hanno visto la luce nel nostro Paese.

In questo mio intervento non intendo portare l'attenzione sui contenuti del decreto, sui quali avrò modo di esporre il mio pensiero in sede di discussione degli emendamenti, quanto piuttosto esprimere alcune riflessioni sull'attualità della legge n. 225 del 1992, perché da troppo tempo manca in Parlamento una discussione organica e complessiva sull'intera materia.

È ancora attuale quella legge? Essa ha costituito, a suo tempo, senza dubbio un salto di qualità, anche nel contesto delle legislazioni dei Paesi più progrediti, soprattutto perché ha privilegiato la prevenzione dei rischi, mentre in precedenza la concezione corrente della protezione civile era legata quasi esclusivamente all'organizzazione dei soccorsi in emergenza e alla ricostruzione nelle aree danneggiate.

Oggi, sulla base dell'esperienza delle ultime grandi calamità (cito il terremoto in Irpinia e l'alluvione in Piemonte), dobbiamo renderci conto che mentre è più che mai valido il concetto che le fasi della prevenzione insieme con la predisposizione e l'organizzazione dei soccorsi in emergenza devono essere l'obiettivo primario della protezione civile, altrettanto non si può dire per la fase della ricostruzione, che si è giustamente via via configurata negli ultimi anni non secondo criteri di emergenza, bensì secondo principi che devono tenere conto di un oculato ed attento accertamento dei danni, del loro indennizzo e non ultimo della salvaguardia dell'ambiente.

In altri termini, oggi dobbiamo distinguere nettamente la politica di emergenza dalla politica di calamità. Coloro che hanno vissuto il periodo della ricostruzione in Irpinia ben sanno quali incongruenze si siano verificate con l'assegnazione di compiti di ricostruzione al Dipartimento della protezione civile.

Un secondo aspetto di riflessione riguarda la radicale modifica della Carta costituzionale apportata dalla legge n. 3 del 2001, che definisce la protezione civile «materia concorrente». Il maggior ruolo assunto in ogni settore della vita della collettività dalle Regioni ha rivoluzionato, anche nel campo della protezione civile, il quadro delle competenze, che in passato vedeva soprattutto lo Stato principale attore in materia.

Ritengo, pertanto, che, in base a queste semplici e sommarie considerazioni, sia necessaria una revisione sistematica e completa della normativa di protezione civile, riassumendola in un codice unico, obiettivo da perseguire con un approccio sistematico ed organico a tutti i problemi non ancora risolti, che riguardano in particolare lo studio ed il monitoraggio dei fenomeni calamitosi, la configurazione delle competenze degli organi direttivi ed operativi, al centro e in periferia, la predisposizione di mezzi, uomini, aree logistiche e, in questo quadro, il ruolo del volontariato di protezione civile che deve essere responsabilizzato e indirizzato a seconda della presenza dei rischi nelle varie parti del territorio nazionale



e infine la formazione degli operatori di protezione civile, che solo negli ultimi anni stanno superando la fase autodidattica.

La necessità di una revisione organica della legge n. 225 del 1992 è, del resto, evidente proprio nei numerosi decreti-legge, decreti legislativi ed ordinanze che, per approssimazioni successive negli anni, ne hanno modificato alcuni aspetti in base ad esigenze contingenti, ma senza rivederne il quadro organico di insieme. La riprova di ciò è che in questi 13 anni la prassi ha sopravanzato la norma base, correggendola ed adattandola.

Cito a titolo di esempio, a conferma che le esigenze pratiche hanno evidenziato una delle molteplici carenze della legge, innanzi tutto l'utilizzazione dello stato di emergenza per derogare giustamente a norme eccessivamente burocratiche e farraginose anche in occasione di eventi non previsti a stretto rigore dalla citata legge n. 225 del 1992; in secondo luogo, l'individuazione di attività intermedie tra le fasi della prevenzione e del soccorso con la definizione di procedure che tendono a mettere in sistema le attività di previsione e soccorso.

Del resto, quando si è discusso in Parlamento a proposito della legge n. 401 del 2001, che – ricordo – ha abolito l'Agenzia della protezione civile, è emerso chiaramente che quel provvedimento non doveva essere considerato il punto di arrivo, bensì di partenza di un più lineare percorso finalizzato ad una revisione organica del sistema di protezione civile nel nostro Paese.

Un altro aspetto assume particolare rilevanza, non solo in omaggio alla Costituzione, nel contesto della revisione a cui ho accennato: la definizione delle competenze ai vari livelli, che sono tuttora non inequivocabili e per lo più risolte con interventi al massimo livello della protezione civile, anche quando sarebbe lecito immaginare un intervento a minor livello, ad esempio regionale, fermo restando che l'intervento dello Stato è non solo lecito ma dovuto in via sussidiaria in qualsiasi momento.

La protezione civile, ho detto, è una materia concorrente e so benissimo che l'invenzione della concorrenza ha creato più problemi di quanti ne abbia risolti, soprattutto per la difficoltà di individuare il discriminante tra la determinazione di principi fondamentali (compito dello Stato) e la effettiva potestà legislativa (compito delle Regioni). In particolare, nel campo della protezione civile ci troviamo di fronte a due esigenze contrastanti, ma solo in apparenza antitetiche.

Dopo la grande alluvione del 1994 nel basso Piemonte abbiamo avuto in Italia, tutto sommato, solo eventi calamitosi di non eccessiva grandezza, ma con lungimiranza e realismo dobbiamo immaginare il pericolo di possibili grandi calamità. Eventi, cioè, che richiedono un intervento massiccio dello Stato e lo Stato si deve preoccupare di predisporre uomini, mezzi, fondi e procedure per affrontarli. In altri termini, lo Stato non può rinunciare a dotarsi – ripeto – di strutture, uomini, mezzi e fondi per intervenire in via sussidiaria o anche di propria iniziativa.

D'altra parte, le Regioni devono raggiungere un grado di autonomia d'intervento che consenta loro di affrontare eventi piccoli e medi senza

dover ricorrere sempre e dovunque allo Stato. Non è prudente, in altri termini, un ritorno al centralismo statale, non solo in omaggio allo spirito della devoluzione, ma, soprattutto perché in presenza di una calamità è fondamentale la capacità di intervento immediato dei minori livelli amministrativi.

Peraltro, è innegabile che la presenza sul territorio nell'ambito delle Regioni di organi direttivi statali quali le prefetture e di strutture statali, quali le forze dei Vigili del fuoco e di Polizia, rappresenti tuttora motivo di indeterminatezza su chi deve fare che cosa per affrontare un'emergenza di protezione civile. Finora il problema è stato risolto con buona volontà o grazie ad ordinanze contingenti che hanno tagliato i nodi gordiani.

La definizione delle competenze in materia di protezione civile rappresenta, pertanto, in un modello per l'appunto equilibrato di protezione civile, il punto più delicato della materia, per evitare di deresponsabilizzare i livelli regionali e inferiori, e perché un'inequivocabile suddivisione delle responsabilità e dei compiti, sia orizzontalmente sia verticalmente, è in protezione civile, come in guerra, un requisito imprescindibile per un'azione efficace.

Mi avvio a concludere rilevando che se è vero che non è possibile, allo stato delle conoscenze attuali, prevedere scientificamente il verificarsi di taluni fenomeni naturali, a maggior ragione si rende indispensabile la messa a punto di dispositivi legislativi che privilegino da una parte la riduzione dei rischi e la predisposizione preventiva dei soccorsi (nuova legge di protezione civile) e dall'altra una copertura prevedibile dei danni grazie anche ad un moderno sistema assicurativo al fine di evitare soluzioni estemporanee (legge post-calamità). (*Applausi dei senatori Rizzi e Specchia. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.

GASBARRI (*DS-U*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, è dal settembre del 2001, dalla conversione in legge del decreto-legge n. 343, che in Senato non avevamo più avuto occasione di confronto sui temi e sulla gestione della protezione civile. Eppure, nei quattro anni trascorsi di questa XIV legislatura, noi della minoranza abbiamo più volte sottoposto all'attenzione del Governo questioni delicate, quali: la verifica dello stato di attuazione degli strumenti di pianificazione delle emergenze nazionali divisi per rischio, che sono di competenza del Dipartimento nazionale della protezione civile; l'incredibile caos che si è creato sulla nuova classificazione del rischio sismico nel nostro Paese; lo scontro tra il Dipartimento della protezione civile e il Ministero degli affari esteri a proposito della gestione dei fondi avuti con gli SMS dagli italiani dopo il disastro dello *tsunami* nello Sri Lanka e negli altri Paesi asiatici; la procedura d'infrazione della Commissione dell'Unione europea per l'uso sistematico dell'ordinanza di protezione civile, in deroga alla normativa vigente, sia europea sia nazionale.

I colleghi della 13<sup>a</sup> Commissione sanno bene quale sia stata la risposta del Governo a queste continue sollecitazioni. Abbiamo sempre registrato una chiusura totale, che si è già riproposta in occasione dell'esame di questo decreto-legge in Commissione, una chiusura che si è abbattuta soprattutto sui tre punti centrali del decreto-legge che stiamo esaminando: il personale, il ruolo del Dipartimento ed il rapporto con il Ministero dell'interno, l'uso dell'ordinanza in deroga fatto in modo sistematico.

Quella del ricorso sistematico allo strumento dell'ordinanza in deroga alle normative vigenti è una pratica che è stata contestata dalla Commissione europea, che il 16 dicembre del 2003 ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese. Una procedura d'infrazione avviata perché la Commissione dell'Unione Europea si è resa conto che molti importanti lavori pubblici in Italia sono sfuggiti o stanno sfuggendo alle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti, proprio con l'uso delle ordinanze.

I rilievi della Commissione si sono riferiti in particolare agli appalti per l'acquisizione di beni e servizi, per cui si ricorre costantemente alla trattativa privata, evitando ogni forma di pubblicità. Si contesta, tra l'altro, il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza, con successive emanazioni di ordinanze in deroga in relazione a situazioni che, pur generando un'indubbia situazione di malessere, non rappresentano un evento improvviso, ma durano da molto tempo, e che non sono state risolte.

Le ordinanze in deroga e i successivi contratti a trattativa privata vengono effettuati anche quando gli interventi da eseguire, ad esempio i cosiddetti grandi eventi, sono nati e programmati con largo anticipo, anche di anni, e vi sarebbe tutto il tempo necessario per seguire le ordinarie procedure di gara. Tutto si basa su una frase magica, cioè «ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992». I presupposti erano il «verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari», che permettano la deliberazione dello stato di emergenza e la conseguente emanazione di ordinanze in deroga. Ovviamente si trattava sempre di eventi naturali o causati dall'uomo, che avevano la dimensione di «catastrofi», il che giustificava un impiego di poteri straordinari.

Con questo Governo il meccanismo degli interventi cosiddetti di protezione civile è stato modificato proprio nell'ottica di permettere l'impiego di tale strumento per ogni iniziativa per cui venisse ritenuto opportuno derogare da ogni norma. Con il decreto-legge n. 343 del settembre del 2001, all'articolo 5, le competenze di protezione civile del Presidente del Consiglio sono state estese «alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio».

Venne così introdotto il concetto di «grandi eventi» come causa di «danni all'integrità della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente». La successiva legge del 9 novembre del 2001, la n. 401, di con-

versione del decreto-legge n. 343, ha approfondito ancora tale concetto, stabilendo, all'articolo 5-*bis*, che «Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza».

In altre parole, per emanare ordinanze in deroga non c'è più neanche bisogno di richiamare lo stato di emergenza, ma basta che il Consiglio dei ministri dichiari la questione «grande evento».

Con il decreto-legge che stiamo esaminando si fa un ulteriore grave passo in avanti. Se si legge il secondo comma dell'articolo 1, o il secondo e il terzo comma dell'articolo 4, si può ben vedere come l'ordinanza di protezione civile diventi strumento di ordinaria gestione da parte del Dipartimento di protezione civile. Quello che doveva essere uno strumento straordinario, che la Corte costituzionale cinque anni fa ha stabilito che fosse valido solo nell'ambito del territorio nazionale, con questo decreto-legge potrà essere utilizzato per la gestione ordinaria – logicamente in deroga – ed all'estero.

Altro punto che determina il nostro giudizio negativo sul decreto-legge n. 90 è l'articolo 3, il quale contiene norme che stanno suscitando particolare malcontento tra i tanti dipendenti precari dello Stato. A premessa, mi voglio soffermare brevemente sulle motivazioni addotte a spiegazione e giustificazione.

Nel corso dell'audizione davanti alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> congiunte, il capo del Dipartimento della protezione civile ha confermato il contenuto di un trafiletto apparso su «Il Messaggero» il 4 giugno scorso, nel quale si rendeva nota la decisione dell'onorevole Letta di premiare i dipendenti del Dipartimento della protezione civile per l'ottimo lavoro svolto in occasione delle esequie di Giovanni Paolo II.

Ora, se c'era da dare un riconoscimento, questo avrebbe dovuto riguardare i tantissimi volontari che, coordinati dalla Protezione civile comunale, sono stati decisivi per l'ottima riuscita dell'organizzazione delle varie manifestazioni. Invece (e non è una novità), ai volontari nemmeno una parola. Del resto, è una costante di questa gestione della Protezione civile nazionale il più completo disinteresse per il ruolo del volontariato.

Orbene, a prescindere da ogni ragionamento sulla sofferenza dei capi del Dipartimento per il brillante ruolo realmente svolto in quell'occasione dalla Protezione civile del Comune di Roma, quello che lascia sgomenti è questa «cultura di governo» che ignora i diritti e privilegia le ricompense.

Nel merito, non possiamo non condividere il giudizio espresso dal sindacato confederale, positivo per quanto riguarda i contrattisti della protezione civile, la cui situazione viene sanata dal comma 4 del citato articolo 3, ma fortemente negativo per il fatto che la questione dei precari (tra Ministeri, agenzie fiscali ed enti previdenziali arrivano a 7.000-8.000 dipendenti) non si può certo pensare di risolverla con provvedimenti occasionali, mirati a singoli casi.

Più complessivamente, l'intero articolo 3 prevede assunzioni di personale in deroga all'articolo 95 della legge finanziaria per il 2005, in relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti e delle emergenze di protezione civile. È questa una disposizione in palese contrasto con i principi di fondo e con la politica delle assunzioni fissata dalla legge finanziaria. Come è noto, la legge n. 311 del 2004 prevede una limitazione delle spese relative alle assunzioni di personale attraverso l'obbligo di procedere ad una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione.

È questa l'ennesima conferma che il Dipartimento della protezione civile assume la deroga alle leggi vigenti come punto di riferimento, come metodo di governo.

Più complesso e grave il contenuto dell'articolo 4. Mi riferisco, in particolare, al comma 1, dove si abroga la riserva di delega disposta a favore del Ministero dell'interno per quanto riguarda la Protezione Civile così come disciplinata dal decreto-legge n. 343 del 2001.

Come si può ben vedere, siamo in presenza di modifiche di carattere ordinamentale, ragion per cui l'aver utilizzato lo strumento del decreto-legge al posto del procedimento ordinario, in evidente assenza dei presupposti della necessità ed urgenza, che costituiscono il fondamento di costituzionalità dei decreti-legge, configura per il decreto-legge n. 90 una situazione di chiara incostituzionalità.

Il comma 1 dell'articolo 4 è il portato di uno scontro che vede protagonista il Dipartimento della protezione civile contro il Dipartimento dei vigili del fuoco. L'attribuzione al Ministero dell'interno della delega che si vuole abrogare quasi con un editto riguarda le funzioni, infatti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma anche delle Forze di polizia e quelle dei prefetti sul territorio.

Uno scontro di potere tutto interno a questa maggioranza. Un delirio di onnipotenza, quello del Dipartimento della protezione civile, che si era già reso protagonista di scontri duri (ancorché gestiti in maniera estremamente ovattata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Letta) con il ministro Lunardi, prima, poi con il ministro Matteoli, poi con il ministro Sirchia, da ultimo con il ministro Baccini.

Signor Presidente, le conseguenze dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 90 sono e saranno negative, come del tutto negativo è stato l'aver varato nel 2001 il decreto-legge n. 343. Effetti nefasti che hanno portato, dopo la soppressione dell'Agenzia di protezione civile, al ripristino del Dipartimento di protezione civile e al ricrearsi di una situazione di confusione e di contrasto tra questo Dipartimento e quello dei vigili del fuoco.

A questo dualismo, invece di cercare una soluzione avviando una discussione in Parlamento, un confronto tra i vari soggetti interessati, ci si illude di trovare una soluzione espellendo dalla Protezione civile i vari prefetti, i vari Corpi di polizia, l'intero Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Una strada preoccupante, foriera di altri dualismi, di altri contrasti fra settori dello Stato.

Signor Presidente, durante l'illustrazione degli emendamenti avremo occasione di esplicitare più diffusamente il giudizio totalmente negativo dei Democratici di sinistra nei confronti di questo decreto-legge. Ora, avviandomi a concludere, voglio richiamare la sua attenzione e quelli dei colleghi presenti in quest'Aula su un fatto che abbiamo motivo di ritenere essere profondamente lesivo delle prerogative di quest'Assemblea e di questa istituzione.

Come lei ben sa, il decreto-legge che stiamo esaminando è stato approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 20 maggio 2005, è tornato al Consiglio dei ministri mercoledì 25 maggio per alcune modifiche, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 31 maggio e quindi, con l'entrata in vigore, ne è iniziato l'iter qui in Senato. Il 15 giugno, mentre incominciavamo ad esaminarlo, il presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, emanava l'ordinanza n. 3443, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile», lo stesso identico titolo e contenuto del decreto-legge n. 90.

Come il decreto, questa ordinanza è costituita da un articolato che riguarda il personale, l'acquisto di aerei per il potenziamento del servizio antincendi, per arrivare all'articolo 11, dove la delega del Presidente del Consiglio dei ministri al capo del Dipartimento della protezione civile, che nel decreto-legge è limitata al comma 1 dell'articolo, con l'ordinanza viene estesa anche ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo: un vero e proprio emendamento.

È sottinteso che l'ordinanza è stata emanata sulla base dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 della già citata legge n. 225 del 1992. Credo sia la prima volta che si ricorra a un'ordinanza per presentare una serie di emendamenti ad un decreto-legge in corso di esame in un ramo del Parlamento.

Mi è rimasto qualche secondo, per cui le rivolgo una semplice domanda: qual è la considerazione del ruolo del Parlamento dietro un simile modo di procedere? È mia opinione che l'ordinanza vada assolutamente ritirata. Così com'è, essa è un vero e proprio insulto al Senato. Il ritiro dell'ordinanza n. 3443 è l'unica soluzione per uscire da questo grave conflitto.

Anche perché ci è stato dato di sapere che, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri prosegue sulla strada del conflitto con il Parlamento. In questi ultimissimi giorni sembra sia stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo sempre all'assunzione di personale a tempo indeterminato, come già trattato nell'articolo 3 del presente decreto-legge. C'è da restare sgomenti.

E lascia sgomenti – mi creda – sentirsi dire che il problema sta nel fatto che l'opposizione sia venuta a conoscenza del testo dell'ordinanza prima della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. È veramente incredibile. Il vero problema (ne converrà, signor Presidente) è l'aver deciso da parte del Governo di recare un simile attacco alle prerogative del Parlamento, è assistere al dispiegarsi di questa totale mancanza di trasparenza su una materia così delicata come la protezione civile.

L'insieme di queste valutazioni ha maturato in noi la profonda convinzione che la protezione civile abbia necessità di un profondo aggiorna-

mento di tutta la produzione legislativa del settore, rimuovendo innanzitutto tutte quelle norme frutto di gravi distorsioni e di beghe di potere.

Prima ancora, credo che però vi sia la necessità di una estesa bonifica democratica, basata sulla convinzione che una diversa protezione civile postula un nuovo equilibrio politico, una nuova coalizione di governo. Per questo, tutti ormai all'interno del mondo della protezione civile ritengono che il ritorno al Governo dell'Unione dei partiti di centro-sinistra verrà salutato con gioia dalla stragrande maggioranza degli addetti. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi. Ne ha facoltà.

RIZZI (*FI*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il senatore Manfredi è stato negli anni Novanta capo della Protezione civile e si comprende quindi perché il suo intervento sia stato di grande interesse e denso di spunti e di osservazioni, da riprendere ed esaminare con maggiore attenzione.

Fu durante la sua gestione – ricordo – che si realizzò a Loreto, attraverso il Dipartimento della protezione civile, l'incontro del Papa con 500.000 giovani: il primo grande evento gestito dalla Protezione civile.

Il nostro dovere è garantire la massima efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile, assicurando la continuità delle attività nell'ambito delle emergenze ambientali in atto e favorendo gli interventi nel settore della lotta agli incendi boschivi.

Su questo tema, che ha prodotto gravissimi danni nel Paese, è necessario il massimo impegno di uomini, mezzi e la opportuna strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di materiali e forme organizzative e addestrative.

Deve essere garantita la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato. Deve essere garantita la sicurezza dei nostri piloti e purtroppo ciò non è avvenuto il 18 marzo 2005, nel tragico incidente di volo verificatosi a Forte dei Marmi, nel quale due nostri piloti hanno perso la vita, per spegnere un incendio doloso. Mi auguro – presumo anche voi – che il suo responsabile, che è stato arrestato, venga punito duramente e scontati in carcere tutta la pena, fino all'ultima ora. Anche la certezza della espiazione della pena è un deterrente alla delinquenza, alla criminalità e talvolta alla stupidità.

Nella lotta agli incendi boschivi il volontariato assume un ruolo essenziale; è una umanità che crede nei valori della vita e non esita a spendere le proprie energie per correre in aiuto di una parte debole e soccombente.

Bene ha fatto il Governo a disciplinare in modo ineccepibile la nomina del Commissario delegato in Calabria per l'emergenza ambientale. Con pari chiarezza, il Governo mette ordine nel personale del Dipartimento della protezione civile. Si avverte l'esigenza di avvalersi di personale particolarmente qualificato, di personale che abbia maturato sul campo una certa esperienza vivendo le articolate e molteplici situazioni

calamitose e – come giustamente sostiene il relatore Boschetto – i cosiddetti grandi eventi.

È indispensabile assicurare il coordinamento unitario delle azioni della Protezione civile sia in riferimento ai beni tutelati e alla loro importanza sia alla molteplicità dei soggetti coinvolti.

Un aspetto importante e significativo dell'attività della Protezione civile è quello relativo agli interventi all'estero. Nel Sud-Est asiatico – per esempio – la nostra organizzazione, pur andando ad operare in un territorio completamente sconosciuto ed adottando le stesse procedure previste per le emergenze in ambito nazionale e per i cosiddetti grandi eventi, ha avuto modo di qualificarsi come strumento di grande efficienza, meritandosi il generale plauso.

La rapidità dell'intervento nelle situazioni calamitose è uno degli elementi essenziali perché l'aiuto che si intende portare alle popolazioni colpite possa avere un giusto effetto. In quei momenti particolari, davanti alla distruzione e alla morte, è fondamentale che la parte superstite trovi solidarietà umana ed aiuto materiale e morale. La nostra organizzazione è in grado di svolgere con rapidità ed efficienza la sua opera di soccorso.

Parlando di interventi all'estero, questi presentano caratteristiche e problemi analoghi, se non maggiori. Si pensi alle limitazioni derivanti dal diritto di sovranità dello Stato in cui si interviene, a quelli che si incontrano nelle esigenze nazionali. Il potenziamento della nostra flotta aerea è un obiettivo da tenere sempre in grandissima evidenza.

Il decreto favorisce una più economica gestione dei mezzi aerei attraverso collaborazioni con Paesi esteri, dirette a consentire il massimo utilizzo dei mezzi con conseguente acquisizione di disponibilità finanziarie. Queste maggiori disponibilità potenzieranno ulteriormente il Dipartimento della protezione civile, in particolare la nostra flotta aerea.

L'assoluta necessità di potenziare la nostra organizzazione di protezione civile ha prodotto il decreto-legge in esame, sul quale il Gruppo Forza Italia esprime pertanto un convinto voto favorevole, un ringraziamento e un plauso ai due relatori, i senatori Boschetto e Specchia, per l'ottimo lavoro svolto, sostanziato dalle loro chiare relazioni. (*Applausi dei senatori Manfredi e Specchia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo in primo luogo per sostituire il collega Manzione, che sin dall'inizio si è occupato del provvedimento in esame.

Vorrei partire proprio dalla discussione sulle questioni di carattere costituzionale, sui profili di incostituzionalità che sono stati esposti proprio dal collega Manzione e dal collega Gasbarri, non solo perché sono motivi per i quali ci opponiamo e contrastiamo questo provvedimento, ma anche perché riguardano e quegli aspetti di costituzionalità già esposti, e altresì questioni rilevanti dal punto di vista del merito.



Il primo aspetto che trova la nostra ferma opposizione è quello previsto dal comma 2 dell'articolo 3, cioè quello che disegna le procedure da seguire per l'assunzione di personale di livello dirigenziale del Dipartimento della protezione civile, che determina – secondo noi – una contraddizione irrisolta, ponendosi in evidente contrasto con quanto più volte la Corte costituzionale ha affermato in tema di accesso ai concorsi pubblici.

Faccio riferimento, in particolare, e prima fra tutte, alla sentenza n. 190 del 2005, in cui la Corte costituzionale ha affermato che il concorso rappresenta la forma generale e ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell'efficienza dell'azione amministrativa.

È evidente che ciò, invece, in questo decreto non avviene poiché esso non contiene nessuno dei requisiti qualificati come indispensabili dalla Corte costituzionale per derogare a quel principio generale dell'accesso mediante concorso, in palese violazione con l'articolo 97 della Costituzione. Ripeto, non è solo una questione che ha un profilo di carattere costituzionale, ma è una questione che attiene ad un principio di merito sulla progressione alle carriere dirigenziali all'interno del Dipartimento e che – lo sottolineo di nuovo – ci trova assolutamente contrari.

Un'altra questione sulla quale il collega Manzione ha proposto due emendamenti e che mi corre l'obbligo di sottolineare è proprio quella relativa al bacino idrografico del fiume Sarno.

Il senatore Manzione ha scritto anche una lettera, in sua assenza, a tutti i colleghi componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno, in cui, nella sostanza, si afferma che l'articolo 5 non fa altro che consentire di mantenere in esercizio, in deroga alla normativa vigente, i siti provvisori di stoccaggio dei sedimenti pericolosi provenienti dal fiume Sarno.

Si dice «Che senso ha che il Senato abbia indicato noi» – noi in quanto componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta – «per accertare le cause dell'inquinamento e dei danni subiti dalle popolazioni residenti nel bacino idrografico del fiume Sarno, quando proprio noi creiamo un'ulteriore situazione di pericolo decidendo che per lo stoccaggio dei fanghi si agisca in deroga alla normativa della sicurezza vigente?». «Che senso ha che il Ministro dell'ambiente blocchi lo stoccaggio perché illegale e dannoso per le popolazioni e contemporaneamente lo stesso Governo propone una deroga che reintroduce la situazione di pericolo per la salute pubblica?». «Se vogliamo essere fedeli all'incarico assunto con l'istituzione della Commissione d'inchiesta dobbiamo batterci per evitare che quella deroga venga approvata». La stessa questione era stata proposta ed illustrata in termini ancora più specifici anche in relazione ad una questione pregiudiziale di carattere costituzionale.

Quello della deroga a principi già enunciati è un pochino il *leit motiv* di questo provvedimento. Altre ancora sono le sottolineature che vanno fatte, ad esempio quella relativa alla ormai frequente e sistematica violazione delle leggi sulla contabilità dello Stato, con l'uso, anche questo ormai frequente, delle ordinanze della Protezione civile.

Non insisterò più a lungo su questo tema perché è già stato illustrato; ciò che è importante è l'uso invalso di intervenire sempre in deroga a qualsiasi produzione normativa non solo per la gestione straordinaria, ma anche per quella ordinaria. E non abbiamo alcun motivo di eccezionalità, di urgenza, di gravità che giustifichi l'uso così frequente di ordinanze della Protezione civile.

Vi sono poi da sottolineare due scelte fondamentali, già oggetto di un dibattito nella 13<sup>a</sup> Commissione, cioè la soppressione dell'Agenzia di protezione civile e l'introduzione del concetto di grandi eventi. Da molti, questo viene visto e vissuto come un grimaldello per continuare a scardinare il sistema di protezione civile.

Vi è anche in questo caso una serie di disfunzioni nelle competenze, tra quelle regionali, quelle comunali e quelle nazionali, che certamente creerà più di un problema e non aiuterà ad assolvere alla missione principale che dovrebbe avere il provvedimento in esame, cioè quella di prendere come oggetto della sua attività le emergenze, le calamità e i disastri naturali.

Nella sostanza, noi crediamo che qui vi sia uno stravolgimento complessivo della legislazione, sia in termini di deroghe, come ho già detto, sia in termini di disfunzioni di carattere costituzionale, sia in termini di efficienza.

Per concludere, se non cambierà l'atteggiamento durante l'esame degli emendamenti e non verranno apportati correttivi sostanziosi, il voto del Gruppo della Margherita sarà assolutamente contrario. (*Applausi del senatore Gasbarri*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, che in Commissione e in Aula ha seguito con molta attenzione e partecipazione i nostri lavori, e ringrazio i colleghi Manfredi, Gasbarri, Rizzi e da ultimo Battisti, che sono intervenuti qui in Aula.

Un ringraziamento particolare rivolgo al collega Manfredi, già componente della Commissione ambiente del Senato nella passata legislatura e all'inizio di quella in corso, per averci fatto allontanare per un momento dai problemi importanti e urgenti dei quali si occupa il decreto-legge per richiamare, invece, la nostra attenzione su temi più generali.

Condivido quanto egli ha affermato e, non a caso, fin dall'inizio della legislatura noi senatori del centro-destra – perché su questo tema non ho visto mai grande attenzione del centro-sinistra, a parte le doglianze per la soppressione, che ritengo un fatto positivo, dell'Agenzia – c'eravamo impegnati (il senatore Manfredi con due disegni di legge, io con uno che riguardava una parte delle tematiche) sulla necessità di approfondire l'esame della materia in modo organico e di apportare delle norme nuove, prestando ben attenzione alle diverse fasi e competenze per quanto riguarda l'emergenza, il soccorso e la ricostruzione; ciò per evitare una se-

rie di accavallamenti, di modifiche nelle ordinanze, di decreti-legge contenenti modifiche parziali, e così via, che certamente non danno un assetto chiaro, organico e funzionale al cento per cento.

Quel dibattito, poi, si è fermato perché altre questioni hanno destato la nostra attenzione e il nostro impegno, però credo che, se non in questa, nella prossima legislatura, quando saremo – caro Sottosegretario, questo è l’augurio che faccio – ancora maggioranza, dovremo riaffrontare l’intera tematica al fine di migliorarla.

Intendo fare anche una sottolineatura. Non condivido, caro collega Gasbarri, queste accuse eccessive nei confronti della Protezione civile e del dottor Bertolaso. Ciascuno di noi ha pregi e difetti e anche gli assetti organizzativi e legislativi hanno lati positivi e lati negativi, ma se c’è una cosa sulla quale gli italiani non hanno niente da dire in negativo di questo Governo e di questa maggioranza è proprio il settore della Protezione civile, che negli eventi che si sono verificati ha dimostrato di dare risposte importanti e positive, nei limiti del possibile; anche nella gestione dei grandi eventi, dove il ruolo della Protezione civile – checché ne diciamo – è davvero essenziale, ci sono state sottolineature positive per ciò che la Protezione civile ha saputo fare (insieme a Comuni, Province, Regioni, volontariato e forze dell’ordine), sia da parte di commentatori italiani che a livello internazionale.

Quindi, una volta tanto, se c’è qualcosa che funziona, cerchiamo di migliorarla. Credo, però, che almeno finora – forse anche per un pizzico di fortuna, che è sempre necessaria – la Protezione civile abbia funzionato.

Certamente c’è bisogno di miglioramenti – ne ha parlato anche il senatore Manfredi – per quanto riguarda le normative, le competenze e così via; c’è bisogno di migliorare la situazione anche in ordine alle apparecchiature, agli strumenti e al personale. Di questo si occupa esattamente il decreto-legge, anche se non in maniera organica, fornendo per motivi di urgenza le prime risposte, anche in materia di personale. Sappiamo che vi sono precari in tutte le amministrazioni dello Stato, nelle Regioni e negli enti locali. In questo caso, però, si tratta di un settore davvero delicato in cui c’è bisogno di personale di altissima professionalità, competenza ed esperienza.

Oltre tutto, si vanno a sistemare persone scelte non da questo Governo o da questa maggioranza, ma da quella della precedente legislatura. Nonostante ciò, senza guardare in faccia nessuno, si è ritenuto di stabilizzare queste professionalità delle quali c’è bisogno perché, con le norme attualmente in vigore che prevedono per le assunzioni il ricorso alla mobilità, si potrebbero portare alla Protezione civile persone senza alcuna specifica competenza e professionalità, con conseguenze immaginabili.

Esiste certamente il problema dei precari che vanno stabilizzati nelle altre amministrazioni; si tratta di una questione più generale che si dovrà affrontare, sia pure *cum grano salis*, anche a seconda dei comparti e dei ruoli (amministrazioni dello Stato, Regioni ed enti locali). Tale problema, però, non poteva essere risolto in questa sede così come tutto il resto.

Sottolineo, poi, che non riscontro vizi di costituzionalità, come invece ha detto il collega Battisti. Ritengo, al contrario, che il provvedimento in esame sia urgente e che stiano facendo bene la Presidenza del Consiglio e la Protezione civile a dare immediata attuazione ad alcune delle norme in esso contenute.

Per quanto riguarda la vicenda dell'ordinanza, osservo che evidentemente il collega Gasbarri ha entrate particolari presso la Presidenza del Consiglio e la Protezione civile perché è riuscito ad avere un'ordinanza che è stata firmata, ma che non è ancora ufficiale. Non so se in questo momento la stessa è stata modificata (magari lo sapremo dal rappresentante del Governo) oppure se è stata già pubblicata.

In ogni caso, ritengo che non sia molto serio – mi scuso con il collega Gasbarri – discutere su questioni non ufficiali, quando lo abbiamo già fatto in Commissione. Dobbiamo discutere sugli atti ufficiali, che hanno valore di legge, e non su cose *in fieri*: se iniziamo con i «servizi segreti» che vanno alla ricerca di carte e controcarte non sappiamo dove finiremo.

In conclusione, ringrazio tutti i colleghi per i suggerimenti e per gli approfondimenti. Ritengo comunque che, sia pure con qualche aggiustamento (che verificheremo nel corso dell'esame degli emendamenti), il provvedimento in titolo sia positivo e vada approvato. (*Applausi dei senatori Rizzi e Manfredi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ho ascoltato gli interventi svolti sul provvedimento in esame, apprezzabili per l'impegno profuso sia in sede di Commissione che qui in Aula, anche da parte dell'opposizione, che ne ha anche stigmatizzato il contenuto, e ho dovuto registrare le ingenerose considerazioni di chi, con il compito di contraddire l'operato del Governo, si è avventurato in analisi a volte sconcertanti. Le affermazioni fatte sono riportate nel Resoconto stenografico del Senato.

Si è sostenuto che il Dipartimento della protezione civile ha smantellato sistematicamente e in maniera scientifica ogni rapporto con il volontariato ed ancora, con una considerazione che io oso definire classista, si è accusato lo stesso Dipartimento di introdurre per la prima volta la figura del dirigente non laureato.

Ritengo inutile ogni commento, né cito altri rilievi sollevati con cipiglio quasi pervicace, al punto da criticare un'ordinanza che, legittima nel merito, è consequenziale al disposto del decreto-legge in vigore dal 1° giugno 2005 con delega del Presidente del Consiglio, emessa nelle funzioni di responsabile della Protezione civile, come previsto dalla legge vigente, con buona pace del senatore Gasbarri, al quale...

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Gasbarri, con la lettera «b».

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, esatto, con la lettera «b». Prima avevo rilevato che la vocale era la «i» e non la «a», ma forse lei non ha ascoltato bene. Ci tengo a fare attenzione, anche considerato il fatto che apprezzo l'onestà intellettuale del senatore Gasbarri e lo seguo nella sua attività di legittima opposizione presso la Commissione ambiente.

### **Presidenza del vice presidente MORO (ore 12)**

(*Segue VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*). Sta di fatto che in questi ultimi anni numerosissimi sono stati gli interventi di Protezione civile che hanno visto coinvolta la compagine dipartimentale in Italia e dall'estero ed oltremodo positivi sono stati i risultati conseguiti sia nel nostro Paese che a livello internazionale.

Si tratta di consolidare il lavoro iniziato nel 2001 con la ricostituzione del Dipartimento della protezione civile, garantendo alla struttura le risorse umane e strumentali necessarie per proseguire l'opera attivata. Mi riferisco, in particolare, al potenziamento dell'organico dipartimentale mediante la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, alla stabilizzazione del personale contrattista e all'inquadramento del personale in posizione di comando e di fuori ruolo, evitando in queste due ultime ipotesi che un patrimonio umano che negli ultimi anni ha affinato le proprie capacità e professionalità possa poi disperdersi.

Le altre disposizioni inserite nel provvedimento e illustrate dai due relatori, i senatori Boschetto e Specchia, frutto di una attenta valutazione di tutti gli aspetti, anche costituzionali, sono risultate essere le soluzioni più efficaci per perseguire il citato obiettivo con un intervento articolato, meditato e concordato in modo migliore con tutti i membri del Governo e le amministrazioni interessate.

Siamo comunque disponibili, in sede di discussione degli emendamenti, ad accettare quelle modifiche che possano risultare utili a migliorare l'impianto fondamentale della norma, senza però che quest'ultima subisca alterazioni sostanziali. (*Applausi del senatore Rizzi*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1777) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale**

**(800) MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica**

(Relazione orale) (ore 12,02)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1777 e 800.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 giugno è stata respinta una questione pregiudiziale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 603 del codice penale, promulgato nel 1930, prevedeva e puniva – come è noto – il reato di plagio. Esso fu dichiarato, nel 1981, incostituzionale dalla sentenza n. 96 della Corte.

Ora il provvedimento che stiamo esaminando mira a reintrodurre nel diritto italiano lo stesso reato, con una formulazione appena un po' diversa.

Il Gruppo dei DS è fermamente contrario a questa proposta. Da un lato, noi siamo convinti che la norma, assai vaga nei suoi enunciati, sia in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, essendo la fattispecie delineata priva della necessaria tipicità. Dall'altro lato, crediamo che la norma esprima una non accettabile ingerenza autoritaria nei rapporti interpersonali.

La nozione di plagio è antica e la sua storia è strettamente connessa con la storia della schiavitù. Nel diritto romano il termine *plagium* indica un *crimen*, di cui una *lex Fabia*, fra III e II secolo avanti Cristo, aveva determinato i confini e la pena.

A cinque secoli di distanza, nell'età dei Severi, il giurista Ulpiano, in un libro di istruzioni e regole destinato ai magistrati-funzionari dell'Impero, espone puntualmente il contenuto dell'antica legge, trattandola come attuale. Scrive: «È responsabile in forza della legge Fabia chi abbia celato, incatenato o tenuto in catene, venduto o comprato un cittadino romano oppure uno schiavo che sia stato liberato in Italia, così come è responsabile chi sia stato complice in queste attività (...)». A questi è comminata la pena secondo il primo capo della legge. In base al secondo capo della stessa legge è responsabile chi abbia persuaso il servo altrui a fuggire dal padrone o chi contro il volere del padrone abbia dolosamente celato, venduto o comprato un servo altrui, ed ugualmente sono responsabili i complici.

Le parole «celare», «vincire» (tenere in catene), «emere» (comprare), «vendere», riferite ad un uomo libero, implicano la sua riduzione allo stato

di *servus*. Nelle società premoderne è una condizione giuridicamente definita. Le parole «*persuadere*», «*celare*» (nascondere), «*emere*» (comprare), «*vendere*» sono riferite invece, nel secondo paragrafo del giurista, ad uno schiavo di cui si appropria l'autore del plagio (per utilizzarlo nel lavoro o per farlo oggetto di negozi giuridici). Anche qui si instaura, sulla base di un atto illecito, un rapporto identico a quello socialmente tipizzato e riconosciuto dai *mores* (i costumi) come *potestas* (potere) sul servo.

La repressione penale del *crimen* è posta a tutela del rapporto di schiavitù e dell'ordine che attorno ad esso si costruisce. Lo schiavo è una cosa diversa dalle altre perché pensa e parla. Io posso sottrarlo al *dominus* attraverso la persuasione. La sua scelta di fuggire dal *dominus*, di nascondersi, di venire con me può essere intellettualmente libera, ma costituisce comunque una trasgressione che spezza il rapporto di schiavitù, l'assolutezza del *dominium* e della *potestas*. Questo secondo il diritto romano.

Come è stato messo in luce nella sentenza della Corte, che nel 1981 ha fatto cadere l'articolo n. 603, la tradizione romanistica, vale a dire la scienza giuridica dell'Europa continentale che muoveva dai modelli del *Corpus iuris civilis*, ha continuato, dall'età di mezzo fino alle codificazioni moderne e contemporanee, ad ancorare saldamente la figura del plagio alla schiavitù.

Prima e per lungo tempo, il plagio è stato definito come illecita appropriazione di uno schiavo, o come assoggettamento di un uomo libero, obbligato al lavoro e fatto oggetto di commercio. Poi, dalla fine del '700, il significato di plagio nel linguaggio giuridico e negli enunciati normativi dei codici è cambiato: non più sottrazione di uno schiavo, ma soltanto riduzione dalla libertà in schiavitù.

Con le leggi che progressivamente hanno abolito la condizione servile, a partire dal 1791 in Francia fino alla Convenzione internazionale di Saint Germain del 1919, ed hanno vietato ogni forma schiavistica di produzione, la figura del plagio si è identificata nell'instaurazione di una relazione fattualmente identica a quella *dominus-servus*, ma ormai sotto ogni profilo illecita; una relazione che viene perseguita sul piano penale.

Questa identificazione tra plagio e riduzione in schiavitù, ben chiara nel codice penale italiano del 1889, cede il passo, nel codice Rocco del 1930, ad una figura inedita, nella quale si punisce chi esercita un potere su una persona con il risultato di assoggettarla a sé, ma senza giungere a qualcosa che rassomigli alla schiavitù. Qui non appare il concetto di riduzione in schiavitù che figura – come vedremo tra un momento – in un'altra norma del codice penale del 1930. Non c'è un dominio sull'altro, tale da dar luogo, come per i servi, alla costrizione, al lavoro coatto, a prestazioni imposte.

«Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione (...)»: queste sono le parole dell'articolo 603, ed esse non si riferiscono più alla schiavitù, ma piuttosto ad una specie di signoria mentale ed emotiva, ad un potere immateriale.

L'innovazione, che non ha precedenti in alcuna legislazione europea, né sembra essere stata ripresa da altri dopo il 1930, è scarsamente illustrata e motivata nella relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del codice. Soprattutto, non viene spiegata la differenza tra questa norma e l'articolo 600 del codice penale che riguarda proprio l'imposizione di uno stato servile: «Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni» (così recitava il vecchio articolo 600).

Ma la differenza si ricava induttivamente. Se la soggezione totale di cui parla l'articolo 603 è cosa diversa da ogni possibile condizione analoga alla schiavitù, individuabile da parte del giudice e su cui egli può fondare una sentenza di condanna secondo l'articolo 600, allora bisogna pensare che questa soggezione, ricollegata invece al termine «plagio» nell'articolo 603, non riguardi casi di costrizione, di imposizione di prestazioni, di obbedienza obbligata, di lavoro coatto, ma piuttosto casi, assai ardui da definire con certezza, di influenza psicologica, di persuasione e di suggestione.

Insomma, la norma, se deve coprire un ambito diverso da quello disegnato nell'articolo 600, non può che applicarsi a relazioni interpersonali diverse dall'antico schema del dominio, nelle quali non si verifica alcuna coazione, ma vi è piuttosto un soggetto che guadagna la fiducia, l'attaccamento, il consenso di un altro. Il plagiato è maggiore di età, è libero, ma c'è un altro individuo che lo sovrasta e – per usare le parole di Alfredo Rocco – «si impadronisce completamente della sua personalità».

È proprio questo il contenuto specifico del reato di plagio, che la dottrina ha cercato di mettere a fuoco, senza superare mai l'incertezza di fondo della norma. Che cosa significa «impadronirsi di una personalità»? La scarsa giurisprudenza in materia ha insistito sull'idea del «dominio psichico» come elemento essenziale della fattispecie, ma non è mai riuscita a chiarire i confini di un dominio senza una coazione esterna e fisica.

Il disegno di legge che discutiamo esplicita questo significato, che è l'unico attribuibile alla norma incriminatrice del codice Rocco. Ripropone l'idea di un potere immateriale illecito; ipotizza la realizzazione, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticata anche soltanto con mezzi psicologici, di uno stato di soggezione continuativa, che però non esclude la libertà di autodeterminazione (se la escludesse, infatti, saremmo di fronte ad una condizione analoga alla schiavitù). Alla fine, quindi, la soggezione si identifica in un mero stato psicologico. E tutto ciò viene denominato «manipolazione mentale».

Ma una tipizzazione del comportamento, nonostante l'abbondanza delle parole nel disegno di legge, è ben lontana dall'essere raggiunta. Come distinguere, infatti, la suggestione dalla persuasione? Nella realtà queste due forme di influenza sull'altro sono spesso tutt'uno. E come misurare la soggezione continuativa in cui dovrebbe trovarsi una persona, quando questa non è inferma né è affetta da deficienza psichica e non è



stata privata della libertà? La continuità e la somiglianza rispetto all'articolo 603 del vecchio codice, dichiarato incostituzionale, sono del tutto evidenti. La nuova norma è simile alla vecchia ed è ugualmente in contrasto con la Costituzione.

Essa nasce con una pesante ipoteca: è la restaurazione di un potere di ingerenza dello Stato nei rapporti di comunicazione, di fiducia, di affetto, di devozione, di dedizione che si formano liberamente fra persone maggiori di età. Pensiamo alla influenza psicologica che si realizza con l'innamoramento, a quella del sacerdote sul fedele, del maestro sull'allievo, del medico sul paziente, dell'operatore sociale che dirige una comunità di recupero di tossicodipendenti sui giovani che lo seguono.

In ciascuna di queste relazioni la volontà di un soggetto può prevalere su quella dell'altro e possono crearsi fenomeni di suggestione e persuasione, tali da modificare i comportamenti e formare le personalità. Con la norma sulla manipolazione mentale, così come avveniva con quella del 1930 sul plagio (che forse era scritta meglio), lo Stato pretende di controllare e di interdire le forme più spiccate di influenza psicologica nei rapporti interpersonali, che evidentemente considera socialmente dannose e contrarie all'ordine, senza peraltro poter indicare un criterio certo di determinazione.

Non regge l'argomento di chi dice: con questa norma vogliamo colpire alcune cosiddette «sette», che sono in realtà congreghe di malfattori e che puntano a sfruttare per interessi economici e a fini di lucro l'assoggettamento di persone deboli.

Ebbene, le norme idonee a perseguire penalmente i comportamenti di questi gruppi e dei loro capi già esistono. C'è l'articolo 643 del codice penale (circonvenzione di persone incapaci), che in particolare può applicarsi se taluno induce un maggiore di età ad atti dannosi per lui o per altri, abusando della sua infermità o della sua deficienza psichica, anche se questi non sia interdetto né inabilitato. C'è l'articolo 640 (truffa). C'è l'articolo 600, di cui abbiamo già parlato, che prevede e punisce la riduzione in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù. Questa norma esplicitamente estende l'azione penale a tutti i casi in cui una persona possa definirsi in condizione analoga alla schiavitù (ad esempio perché priva della libertà di locomozione o di corrispondenza con terzi).

Invece, se i reati che ho appena indicato non sono ravvisabili, se c'è soltanto una scelta libera del soggetto che si affilia al gruppo, ogni intervento penale porta con sé il rischio dell'arbitrio. Del resto, perseguendo penalmente chi seduce una persona maggiore di età, non otterremo il risultato di ricondurre questa persona allo stato psicologico, agli affetti, ai vincoli familiari che precedentemente erano i suoi.

Osservo, infine, che uno spazio interpretativo assai ampio rimane aperto in base alla norma dell'articolo 600. Al di là di questa possibile estensione del concetto di schiavitù in via analogica (per cui viene punito chi determina uno stato simile a quello servile), dare al giudice ancora più poteri di controllo nei rapporti interpersonali (attraverso la restaurazione

del reato di plagio) significa creare le premesse per soluzioni oscillanti ed arbitrarie.

Né ha senso l'aggravante prevista per la manipolazione mentale commessa nell'ambito di un gruppo, dal momento che il reato a cui essa si riferisce è così sfuggente e indefinito.

Ma soprattutto, collega Ziccone, questo intervento repressivo per fati-specie che sono tutte rimesse all'interpretazione libera del giudicante presuppone un postulato ideologico. Presuppone il principio – autenticamente illiberale – secondo il quale deve essere lo Stato (in questo caso attraverso l'autorità giudiziaria) a stabilire di volta in volta i limiti entro i quali l'individuo libero può manifestare nel rapporto privato, fatto di comunicazioni ed emozioni con un altro individuo, la propria fede in quest'ultimo o nei suoi insegnamenti, il proprio amore, la propria identificazione ideale con l'altro. Così, insomma, lo Stato si fa portatore di una politica dei sentimenti, decide fin dove possano arrivare i rapporti affettivi ed invade con la norma penale la sfera della vita interiore dei singoli.

Noi consideriamo questo disegno di legge un'altra manifestazione della tendenza regressiva e delle pulsioni avverse ai principi e al dettato della Costituzione che prevalgono nella maggioranza di centro-destra e che hanno ispirato in questi anni la sua politica del diritto. Alla quale, signor Presidente, noi, con determinazione, ci opponiamo. (*Applausi del senatore Castagnetti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Lasciatemi dire, cari e pochi colleghi che assistete a questa discussione, che essa, fuor da ogni polemica, è molto più importante, sul piano della filosofia del diritto e sul piano del diritto penale, di quella che affronteremo con ben altri clamori e mediaticità nel pomeriggio di oggi.

La premessa dell'argomentare in questa materia è abbastanza ovvia: la salvaguardia del patrimonio psichico della persona, sia statico che dinamico, è certamente tutelata nell'articolo 2 della Carta costituzionale. Ma come si articola la libertà della persona?

Si articola anche nella volontà e nel desiderio di sottomettersi, nella libertà di sottomettersi ad idee, credenze, fedi e superstizioni perché – come ha scritto Dostoevskij – «La libertà è il bene sommo, ma anche il bene più difficile da sopportare».

Fra noi qualcuno ha certamente conosciuto parenti di malati terminali che hanno avuto desiderio di aiutarli con cure basate sulla superstizione. Questo rientra nella libertà della persona. Lo stesso Dostoevskij, con una espressione che sarà ripresa ed anzi sarà il tessuto di tutta la filosofia del Ventesimo secolo, ha utilizzato la straordinaria espressione secondo cui l'uomo ha diritto anche al disonore.

Fatta questa premessa sull'enorme estensione della manifestazione della libertà umana, dobbiamo affrontare in sede di discussione generale, e poi specificatamente in sede emendativa, il seguente problema: qual è il

limite che il deterioramento indotto dalla capacità di autodeterminazione deve raggiungere per imporre la sanzione penale, deterioramento indotto dalla capacità di autodeterminazione.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA (ore 12,21)**

(*Segue ZANCAN*). Come ha già giustamente ricordato il collega Brutti, la tutela nella materia che ci occupa è assicurata da una pluralità numerosa e variegata di norme che sono per l'appunto quelle relative alla violenza privata, alla minaccia, al sequestro di persona, alle lesioni personali, alla circonvenzione di incapace, alla riduzione in schiavitù come limite massimo di privazione della libertà e di tutela penale.

Bisogna però prestare attenzione. Specie in materia di circonvenzione di incapace, la interpretazione giurisprudenziale si è ormai allontanata dal ritenere indispensabile, per il verificarsi della fattispecie, la presenza di una interdizione ed inabilitazione.

Ormai secondo la giurisprudenza applicabile è sufficiente qualsiasi sfruttamento della debolezza del soggetto passivo. Se volete, si tratta di una pericolosa genericità. Tuttavia, poiché il reato di circonvenzione di incapace è legato all'ottenimento di un atto di disposizione patrimonialmente vantaggioso e contestualmente svantaggioso per la persona offesa, attraverso questo elemento di fattispecie si garantisce la genericità di quello che può sembrare un troppo dilatato concetto dello sfruttamento della debolezza altrui.

Allora il Senato della Repubblica si accinge a verificare se sia il caso di formare una norma nuova in un campo che – ripeto – è penalisticamente presidiato da una pluralità di norme, interpretate anche estensivamente, come ho già ricordato. Una nuova struttura deve necessariamente rispettare il principio di determinatezza perché, se non lo fa, va a cozzare in modo inesorabile contro l'articolo 25 della Carta costituzionale.

Deve essere dunque una norma determinata, determinata nella comprensibilità da parte del giudice ma soprattutto da parte del cittadino. Su questo proprio non c'è alcuna possibilità di fare passi indietro.

La sentenza n. 96 del 1981, quella straordinaria sentenza cui tutti facciamo riferimento (anche perché straordinario fu il suo relatore, il professor Volterra) scolpisce la determinatezza di comprensibilità con una espressione che non posso non ricordare ai colleghi: deve verificarsi l'intelligibilità del precetto e quest'ultima deve realizzarsi – cito sempre la sentenza – in termini tali che il fenomeno ipotizzato dal legislatore sia effettivamente accertabile dall'interprete in base a criteri razionalmente ammissibili allo stato della scienza e dell'esperienza attuale.

Allora noi abbiamo tracciato il percorso e in termini così precisi, così lucidi, così chiari che non possiamo uscire fuori da questo terreno, te-

nendo conto che – come ricorda sempre la sentenza n. 96 del 1981 – è estremamente difficile, se non impossibile, distinguere, a fini di conseguenze giuridiche, l'attività psichica di persuasione da quella, anch'essa psichica, di suggestione.

È certo che sono distinguibili la persuasione e la suggestione, ma il problema non è distinguerle; il problema è distinguerle ai fini di conseguenze giuridiche e deve essere una comprensibilità non soltanto da parte del giudice, ma da parte di quei soggetti che sono chiamati a rispondere a una norma penale, sia che essi siano autori della violazione del patto sociale, sia che ne siano vittime. Il precetto deve essere compreso.

Se dunque questi sono i criteri che quella sentenza ha scolpito ormai da quasi 25 anni, come possiamo accettare che nel testo proposto – e cito indifferentemente sia il testo del disegno di legge, sia il testo uscito dall'elaborazione della Commissione – ci possano essere espressioni come: «tecniche di condizionamento della personalità»?

Come possiamo accettare che ci siano espressioni come: «suggestione praticata con mezzi materiali o psicologici? Cosa vuol dire questo, signor relatore? Come lo caliamo nella realtà della vita e poi del giudizio? Come possiamo parlare di una «soggezione continuativa»? Come possiamo parlare di «grave limitazione della libertà di autodeterminazione»? Cosa è comprensibile da tutto questo?

Sono tutti termini che sono utilizzati nel disegno di legge e che non individuano una fattispecie determinata né nei mezzi, né nei fini, né nelle conseguenze, né nella struttura, che sono indispensabili per l'individuazione della fattispecie. Continuo a pensare che nella materia, che pure ha suscitato le preoccupazioni che hanno dato luogo al progetto di legge, la via maestra per una corretta sanzionabilità sia quella della previsione della articolo 643 del codice penale nella interpretazione giurisprudenziale che ho detto.

Insomma, come primo approccio al problema, per concludere, la storia ci insegna che le più gravi compromissioni alla libertà si realizzano proprio in nome della tutela della libertà.

Con l'intento di tutelare la libertà di autodeterminazione questo testo di legge violenta la libertà, attraverso il recupero di una sanzione per fatti che, non incidendo in modo casualmente efficiente rispetto ad atti di disposizione vantaggiosa o svantaggiosa, finiscono per essere una anticipata sanzione, lasciata all'arbitrio interpretativo, non compresa dai cittadini, limitativa in modo violento dello stesso bene della libertà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, il tema affrontato dal disegno di legge in questione è uno dei più delicati dell'intero diritto penale, perché sono in campo diritti di libertà diversamente atteggiati e diversamente esposti a pericolo.

Da un lato c'è il diritto di espressione, di pensiero, di proselitismo religioso e politico, cioè i diritti di quello che potremmo chiamare l'attrat-

tore o il sospetto plagiante, e ci sono anche i diritti di libertà del preteso plagiato, cioè il diritto di scelta religiosa e il diritto di scelta di vita, che magari comprendono aspetti di disciplina assai rigorosi e che quindi ne limitano molto la libertà, ma a seguito di una libera scelta.

Sul versante opposto ci sono i diritti di autodeterminazione del possibile plagiato e sono questi che rendono il mio intervento problematico, anche se sensibile – e molto sensibile – a tutte le considerazioni svolte dai senatori Brutti e Zancan.

Infatti, il problema, che è delicato, come ho detto, non può fare a meno di essere affrontato anche alla luce di alcuni fenomeni sociali nuovi, diffusi e inquietanti, tutti successivi alla nota sentenza della Corte costituzionale del 1981.

Intendo riferirmi alle associazioni parareligiose, che oggi si diffondono e che sono connotate da forti vincoli sugli associati; intendo parlare delle sette sataniche, delle quali le cronache hanno reso noti fenomeni cruenti e raccapriccianti; intendo riferirmi a vari fenomeni di suicidi collettivi, non realizzati per fortuna nel nostro Paese, ma sì in altri Paesi, anche vicini a noi, come in Francia nel 1995, tant'è vero che la Francia, Paese di non sospetta cultura liberale, adottò una legislazione molto penetrante nei confronti di queste sette religiose. E poi in Svizzera, negli Stati Uniti e nella Guiana inglese; cioè fenomeni vasti e preoccupanti, a cui potremmo aggiungere anche le scuole nelle quali si formano i futuri suicidi terroristici, oltre che il grande fenomeno moderno dei maghi e dei guaritori, nei confronti dei quali si indirizza appunto una petizione rivolta a questa Camera.

Dunque bisogna essere attenti su entrambi i fronti, quello del contrasto, se possibile tecnicamente, a questi fenomeni e quello del non tornare indietro, non riportare la legislazione a quel plagio che fu cancellato dal nostro ordinamento un quarto di secolo fa.

A questo riguardo, è stato già ben ricordata dal senatore Brutti l'evoluzione della nozione di plagio, nata sotto ben altro clima e con altri obiettivi, perché nell'accezione romanistica il plagio era appunto la condotta di chi assoggetta un uomo libero o liberto a schiavitù, cioè individuava un vincolo fisico e Marziale adoperava poi la parola in senso figurato, paragonando ad esso la falsa attribuzione a se medesimo di opera letteraria altrui, che è la nozione secondo la quale oggi intendiamo il plagio.

Dunque, il codice penale del 1930 lo affianca ai delitti di schiavitù in senso proprio o fisico, costruendo una forma di schiavitù psichica collaterale e parallela. L'articolo 603 affermava – come ben ricordiamo – che «chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito (...)» con quel che segue. Si trattava, dunque, di un reato a condotta libera ed è già, quindi, molto importante, se vogliamo e se tecnicamente l'operazione regge, non connotarlo più come reato a condotta libera.

Perché questo reato è stato dichiarato incostituzionale? La sentenza della Corte del 9 aprile 1981, n. 96, da tutti citata, non sempre analizzata nella sequenza dei suoi passaggi, parte da una considerazione empirica:

nella giurisprudenza che si è avuto dal 1930 al 1981 – quindi, nell’arco di mezzo secolo – le vicende giudiziarie sono state poche, ma nessuna ha mai ravvisato il totale stato di soggezione di cui parla l’articolo 603.

Le situazioni più frequentemente portate al vaglio dei giudici, cioè il sottoporre taluno a lavoro obbligatorio, il rapire fanciulli per destinarli all’accattonaggio, il sequestrare donne per farle andare a finire in un *harem* di Paesi stranieri in cui questa situazione è consentita, anche se realizzate con concomitante azione di sudditanza psichica, ricadevano o nell’articolo 600, sulla riduzione in schiavitù, o comunque non evidenziavano mai un totale stato di soggezione, cioè la riduzione della persona a cosa eterodiretta.

Pertanto, questa empiria nell’uso della norma, nell’inveramento della norma, costringeva la dottrina e la giurisprudenza a parlare di una quasi integrale soppressione della libertà di autodeterminazione. Una importante sentenza della Corte di cassazione del 1961, in effetti, metteva in luce formalmente e con rigore la caratteristica psichica del reato, il quale – secondo il Supremo collegio – consiste nell’instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo al soggetto attivo in modo che il primo viene sottoposto al potere del secondo con completa o quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo.

Allora, su questo si è appuntata la censura della Corte costituzionale: se la soggezione integrale non è verificabile e non è realizzabile con mezzi psichici, perché così ci ha detto l’esperienza giudiziaria e così ci dicono anche le cognizioni di psicologia e medicina, allora entriamo nell’indeterminato (e in questo sono fondate le censure); la quasi integrale soggezione apre su un campo a pareti inesistenti, in sostanza. Il reato, che già è a condotta libera e quindi vicino all’indeterminatezza, diventa anche ad evento fluttuante, ad evento non abbastanza definito.

Il nostro ordinamento ne conosce di delitti a condotta libera, tipico e noto a tutti l’omicidio: cagionare la morte di una persona è reato a condotta libera in cui l’attività strumentale può essere la più indefinita possibile, ma è focalizzata da un evento nitido e chiaro; qui, invece, abbiamo una condotta libera e un evento che per effetto della giurisprudenza ha assunto contorni non ben definiti.

Ecco che, allora, è il quasi totale stato di soggezione quella vaghezza che apre sulla difficilissima e forse impossibile distinzione tra suggestione e persuasione. Ecco, allora, le preoccupazioni della Corte, cioè il timore che si profilino situazioni concrete e usuali in cui il rapporto fra due persone è fortemente sbilanciato, per la presenza di un intenso ascendente dell’una sull’altra.

Gli esempi ripetutamente addotti lo testimoniano: il rapporto tra medico e paziente, tra direttore spirituale e persona che gli si affida, tra maestro e discepolo, persino il rapporto amoroso e il rapporto genitoriale possono produrre queste situazioni di forte soggezione che evidentemente nessuno si sogna di punire.

Allora, la conclusione della Corte costituzionale è che appare estremamente difficile, se non impossibile, individuare sul piano pratico e di-

stinguere a fini di conseguenze giuridiche l'attività psichica di persuasione da quella, anch'essa psichica, di suggestione. Questo è stato il percorso che ha condotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittimo l'articolo 603.

Allora, forse si potranno lasciare le cose come stanno per non fare un passo indietro. Ciò è possibile: se la tecnica giuridica ci dimostrerà che è troppo elevato il rischio di colpire situazioni che attentano a diritti fondamentali, la coscienza giuridica dovrà fermarsi perché questo rischio prevale sull'esigenza socio-politica di contrastare il fenomeno.

Certamente ciò significa indifferenza a fenomeni che stanno emergendo con diffusione e gravità e verso i quali spesso, ma non sempre, è possibile e sufficiente impiegare gli strumenti normali del codice penale: la truffa (non sempre ci sono le finalità patrimoniali), la circonvenzione di incapace (presuppone che la persona sia già incapace e non che sia resa tale attraverso gli strumenti dell'assoggettamento psichico), e così via. L'esperienza giudiziaria ci ha dimostrato che, in alcuni casi, in effetti manca la norma idonea a raggiungere l'obiettivo di contrasto.

Allora, partendo da un testo che si prestava effettivamente a parecchie critiche, la Commissione ha cercato di lavorare in un modo che non considero ancora soddisfacente. Innanzitutto, ha definito meglio l'evento: quello che era un evento molto labile ed evanescente è stato abbastanza positivamente puntualizzato, riprendendo la stessa formula usata poco tempo fa per la tratta delle persone.

Si è parlato di una specifica relazione tra autore e soggetto passivo, definita dallo stato di soggezione continuativa, e si è individuata meglio la condizione della persona offesa precisando che essa è tale da escludere o limitare grandemente la libertà di autodeterminazione. Sotto questo profilo, lo sforzo è abbastanza accettabile, volendo seguire la Corte costituzionale che ha cancellato quella dizione concretamente impraticabile della soggezione totale.

Quanto alla condotta, la difficoltà è maggiore e, quindi è maggiore l'insoddisfazione. In parte appagante è la nozione delle tecniche di condizionamento perché queste evidentemente non permetteranno mai di considerare punibile una relazione instaurata tra soggetto attivo e soggetto passivo basata semplicemente sull'ascendente, sul carisma, sulla personalità e anche sulla semplice arte retorica.

Pertanto, le tecniche di suggestione puntualizzano già in una certa misura la condotta e ci permettono di essere meno preoccupati a fronte del ritorno indietro. L'insoddisfazione – almeno mia personale – è più elevata sul piano tecnico in relazione al terzo elemento necessario per una puntualizzazione, che è l'elemento psicologico soggettivo. Una puntualizzazione in termini di dolo, così come abbiamo proposto attraverso un emendamento che sarà esaminato quanto prima, dovrebbe migliorare il testo e forse ridurre le preoccupazioni affacciate.

Concludo, signor Presidente, evidenziando che in effetti siamo tutti – me compreso – preoccupati di una certa novellistica a largo raggio con cui la maggioranza sta intervenendo a chiazze sul codice penale, a proposito

della legittima difesa in abitazione, dell'oltraggio, della recidiva e in qualche misura anche a proposito di questa materia.

Non siamo, però, insensibili all'esigenza di contrastare i gravi fenomeni sociali evidenziati in premessa. Allora, pur dando atto al relatore di essersi adoperato per disegnare una fattispecie che non ricada pesantemente nei difetti che hanno cagionato la scomparsa del vecchio delitto di plagio (in questo raccogliendo proposte e suggerimenti dell'opposizione), ci auguriamo che il testo del provvedimento possa essere ulteriormente migliorato e rimuova le numerose preoccupazioni che esso, al momento, suscita ancora.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, non ho potuto ascoltare tutti i colleghi, essendosi tenuta la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ma leggerò i loro interventi sul resoconto stenografico. Mi scuso, dunque, per non aver potuto udire la relazione e la parte della discussione generale svolta dai dotti ed esperti colleghi intervenuti prima di me: li avrei voluti ascoltare, proponendo loro e ai molti altri che non sono qui presenti alcune riflessioni da esaminare e da discutere.

Quando si ha all'esame un provvedimento legato a due petizioni, che è stato esaminato dalla Commissione di merito (la Commissione giustizia), e che tocca, a mio avviso, la delicatezza profonda di una materia così difficile ci vorrebbe veramente grande capacità di ascolto, per comprendere appieno le ragioni dei molti che ne possono discutere.

Già con il relatore avevo osservato che pur avendo la sua relazione ben analizzato il disegno di legge n. 1777, di iniziativa della senatrice Alberti Casellati, noi tuttavia abbiamo costruito la fase emendativa su tutt'altro testo; quindi egli, quando potrà intervenire, dovrà svolgere nuovamente la sua analisi.

Signor Presidente, vorrei partire in particolare dal testo e da quanto ha chiesto la 1ª Commissione permanente a chi deve poi deliberare e costruire il provvedimento: mi riferisco, in qualità di estensore del parere della 1ª Commissione permanente, riportato nello stampato del provvedimento, al senatore Boschetto.

La 1ª Commissione permanente, dunque, esprime «un parere non ostativo, osservando tuttavia che le disposizioni proposte dai disegni di legge possono presentare profili problematici quanto al rispetto del principio di tipicità della sanzione penale di cui all'articolo 25 della Costituzione e invitando la Commissione stessa a individuare una formulazione che delinei tale delitto con caratteri di maggiore differenziazione rispetto ad altre ipotesi già attualmente previste dal codice penale».

Mi sembra che il testo proposto dalla Commissione e portato al nostro esame non ponga soluzione a quanto aveva richiesto la 1ª Commissione permanente, perché permane una forte indeterminatezza. Sono presenti sullo stampato del provvedimento anche i testi delle due petizioni,



che sembrano essere una delle ragioni alla base del provvedimento e di esse intendo dare lettura.

La petizione presentata dal signor Franco Friuli chiede, in tre righe, «a tutela del diritto alla salute, l'adozione di norme che limitino più rigorosamente l'utilizzazione dei mezzi di informazione per la pubblicità di maghi e guaritori». Giusto, giusto.

L'altra petizione è del signor Vincenzo Fontana, che «chiede l'adozione di norme più severe contro le attività tendenti a sfruttare la credulità altrui». Giusto. Ma cosa c'entrano, con questo provvedimento? Cosa rappresenta questo testo di legge per le persone che vengono citate, in quanto le loro petizioni sono stampate nel fascicolo del provvedimento?

Il senatore Fassone, prima di me, ha cercato di collegare il provvedimento anche ad un cammino internazionale. Dunque mi permetterò, cari colleghi, di farlo anch'io, esaminando come altri Paesi costruiscono, pongono questo problema. Perché il legislatore onesto (è ovvio che lo sia) ha il dovere di cercare di interpretare delle istanze, come le petizioni (che non io ho collegato a questo disegno di legge, in quanto stampate e presenti nel fascicolo), armonizzando il disegno di legge a ciò che viene chiesto.

Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo colpire? C'è una legislazione vigente, vi sono le legislazioni di altri Paesi. La manipolazione mentale, o, se lo vogliamo individuare con altri sinonimi, il plagio psicologico: vediamo gli altri Paesi cosa fanno.

Il codice penale spagnolo ha una norma contro «la alterazione o il controllo della personalità»: l'articolo 515, n. 3. Una sentenza molto severa del febbraio 1996 in Spagna ha criticato la nozione di controllo della personalità sotto il profilo sia empirico che costituzionale, in un caso in cui era coinvolta l'associazione antisette AIS.

È bene dirsi le cose per decidere insieme, per vedere se rendiamo davvero un servizio alla nostra collettività. È ovvio che in tutti i percorsi internazionali, quando si affronta questo tema troveremo una costante. Queste associazioni combattono le sette e non, a differenza di quanto il signor Friuli chiedeva, i maghi e i guaritori; combattono le truffe. Giusto.

In Spagna questa associazione si chiama AIS, ha un'impostazione aggressivamente laicista, ma gode oggettivamente (questo lo constatiamo su tutti i siti) di appoggi in ambienti politici, soprattutto in Catalogna, se questo interessa i colleghi. Questa associazione ha ripetutamente attaccato l'Opus Dei e ha diffuso e diffonde diversi volumi in cui sostiene che l'Opus Dei usa «l'alterazione o controllo della personalità». Recentemente ha unito agli attacchi all'Opus Dei, sempre in modo pubblico, anche attacchi contro i Legionari di Cristo (mi scuso, non sono di mia conoscenza, ma ci possiamo informare).

Questa è l'evoluzione in Spagna degli ultimi anni. In Francia – citato dal senatore Fassone – un rapporto parlamentare del 1996, «*Les Sectes en France*», contiene una contestatissima lista di 172 «sette pericolose».

E allora il legislatore italiano, se davvero lo spirito è quello di voler aiutare i nostri concittadini, si assuma la responsabilità di fare la lista dei

buoni e dei cattivi. Sento invitare spesso a colpire le sette sataniche, perché in alcuni Paesi l'hanno fatto, ed è lì che trovo le ragioni della violenza e dell'impossibilità di discernere. Il settimanale «La civiltà cattolica» ha combattuto per anni questa lista francese di 172 pericolosissime sette (di cui mi piacerebbe farvi l'elenco), perché essa è stata poi allegata alla valutazione di quella che è la definizione di manipolazione mentale, quindi alla legge del 30 maggio del 2001.

Anche qui vi sono associazioni che combattono le sette, certo, associazioni fortemente laiche. Ebbene, ritroviamo fra le pericolosissime sette da estirpare l'Opus Dei, anche in Francia, la Comunità del rinnovamento dello spirito, e potrei continuare l'elenco, ma è pubblico; qualsiasi legislatore, se volesse ripercorrere queste strade – ci sono leggi in vigore – lo può riscontrare. Di sicuro c'è che la Conferenza episcopale francese ha preso una posizione contrarissima su tutto questo e ha fatto una battaglia per la difesa del diritto a costruire e a portare il proprio messaggio religioso.

Ma andiamo avanti, perché non è finita. In Belgio, sull'onda francese, nel 1997 viene messa in appendice al rapporto parlamentare sulle sette una lista di quelle pericolose; lista molto interessante quella belga, soprattutto per chi vive a Roma: una delle sette che in quel Paese vengono considerate pericolose è la Comunità di S. Egidio, alla quale è in questo momento storico impedito di operare, come a tutte le altre sette ovviamente, in Belgio.

Questa lista è stata pubblicata ed è stata mandata ad albergatori e comunità locali, quale lista degli ospiti non graditi. Alla Comunità di S. Egidio, all'Opus Dei e ad altri è impedita in Belgio l'organizzazione, ad esempio, di un evento pubblico, il prendere una sala a pagamento.

Negli Stati Uniti c'è una politica organizzata contro le sette, ma esistono anche dinamiche estremamente aggressive di organizzazioni contro le sette, ed i nomi ricorrono: Opus Dei, Rinnovamento dello Spirito. Queste pericolosissime sette sono sempre legate (cito solamente quelle che hanno un *imprinting* più cattolico, ma ce ne sono molte altre) a tutto ciò che viene costruito in un meccanismo di rapporto con la fede, che va da una fede come quella che ho citato, vicina alle nostre interpretazioni di cattolici, a tutte le altre chiese.

Andiamo ancora avanti. In Italia cosa sta avvenendo, mentre si svolge questa discussione, mentre il signor Friuli ci invia una petizione per colpire maghi e guaritori? In Italia una delle associazioni che più si batte a favore del disegno di legge sulla manipolazione mentale, la FAVIS, propaganda sul suo sito il libro di Gordon Urquhart «Le armate del Papa. Focolarini, Neocatecumenali, Comunione e Liberazione. I segreti delle misteriose e potenti nuove sette cattoliche» (è in libreria, si può comprare, per informazioni basta aprire un sito, è edito da Ponte alle Grazie, Firenze 1996), titolo che non fa precisamente mistero di quali gruppi intenda accusare di manipolazione mentale». D'altro canto, è nella nostra memoria collettiva la sentenza della Corte costituzionale del 1981 (l'avete citata, non ho bisogno di ritornare su questo).

Ma vediamo chi invece cerca di dirvi, dotti colleghi: forse stiamo sbagliando strada. Voglio citare alcune pericolose sette le quali dicono che questa non è la strada giusta.

Cito la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, il cui acronimo è FCEI, il cui presidente è Gianni Long. La Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato «ribadisce la propria preoccupazione sul disegno di legge 1777 all'esame dell'Aula del Senato, che prevede il reato di manipolazione mentale. La formulazione è tale da costituire un pericolo anche per la libertà religiosa. Essa rischia di configurare come reato ogni conversione indotta dalla predicazione e dall'esempio». La Commissione «ritiene che effettivamente esista il pericolo di coartazione della volontà dei singoli mediante tecniche di condizionamento.» (lo ribadisce). «Tuttavia l'indeterminatezza della fattispecie sembra riprodurre gli aspetti che a suo tempo avevano portato alla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio». La stessa Federazione «nota tra l'altro, che non si prevede come condizione necessaria di punibilità un utile per l'agente, colpendo così ogni forma di convinzione e di trasmissione di pensiero e di fede».

Non ci sono solo le petizioni allegate a questo disegno di legge, ci sono le chiese, le storie, le persone, che cercano di dire al legislatore di combattere le truffe, ma di avere rispetto delle loro idee, della loro fede e della libertà che questo Paese deve tutelare.

Io mi domando (perché è bene in una discussione generale così affollata poter parlare in modo esplicito, è bene dirsi tutto, come si può fare in un'Aula parlamentare): dov'è il problema? Se vogliamo colpire i truffatori, senza citare i famosi cognomi delle truffe televisive, credo che si debba fare uno sforzo insieme. Se però vogliamo colpire alla base il diritto di poter professare la propria fede e di non ripercorrere le strade che ho citato, solo alcune, lascerò il molto che non ho detto alla discussione sulla fase emendativa.

Ma vi sembra corretto e possibile che alla Comunità di Sant'Egidio sia interdetto fare un'assemblea in Belgio? Vi sembra democrazia? È questo che volete fare, costruire? Dare la possibilità – attraverso una forma come questa, che introduce nel nostro ordinamento l'indeterminatezza – di dire dove finisce il mago X e dove inizia ciò che è possibile?

Un esempio solo: Francesco. Quando, in quel d'Assisi, egli partì, per una sua convinzione folle, e contaminò le menti di ragazzi che lasciarono tutto e con i sandali ai piedi si ritirarono a costruire una delle parti del monachesimo dell'anno Mille, o giù di lì, i genitori di costoro cosa avrebbero detto? Mi hanno plagiato il figlio. Dove c'è, se vogliamo essere onesti, null'altro che la capacità di convinzione, il dire che quei ragazzi avevano il diritto di non portare con sé le loro cose, i loro averi, costruendo la storia dei francescani. Non lo dico provocatoriamente per sostenere che, allora, niente può essere colpito. Però, i parenti di quelle persone avrebbero detto: quel ragazzo pazzo di Assisi ha plagiato mio figlio.

Questa è la storia, questo è il meccanismo che adoperate quando scrivete su un articolo «salvo che il fatto costituisca più grave reato ...»; ma

non ve lo leggo, perché vedo che in Aula sono presenti coloro che lo hanno elaborato. Ebbene, state dicendo la stessa cosa, ossia che si dà la possibilità di colpire chiunque, ad un certo punto, senza che si possa definire colui che fa una scelta per convinzione. Dov'è il limite in questo? Ci sarà sempre qualcuno che dirà: guardate che la persona è stata aggirata.

Ecco perché la citazione che ho fatto dei «pericolosi», come il presidente Long della Federazione delle Chiese evangeliche, o la ricostruzione di tutte le battaglie che la Chiesa sta conducendo, in Francia come in Belgio, cercano semplicemente di dire che la libertà di culto, la possibilità di professare la propria fede e di costruire il proprio diritto è molto più importante di tutto il resto.

Allora, noi legislatori abbiamo il dovere di rispondere al signor Friuli, benissimo, ma non con questo articolo, perché così reintrodurrete un omicidio del diritto, estirpate la possibilità di garantire che uno non sia messo alla berlina, ai Franceschi di ieri e a quelli di oggi, se ci fossero: a chiunque.

Non c'è niente di più importante in una democrazia che la libertà, e la libertà di culto appartiene alle grandi famiglie della libertà. Ecco perché combatterò una battaglia democratica, legittima, per cercare non di affossare questo disegno di legge, ma di convincere l'Aula che questa strada è sbagliata. Spero di riuscirci, almeno in parte. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONI, *relatore*. Signor Presidente, replicherò molto brevemente. Innanzitutto, non posso non prendere atto del dibattito, che è stato elevato, approfondito, tecnicamente apprezzabile e, direi, moralmente molto suggestivo.

Tutti gli interventi hanno messo in evidenza i due dati che – come ho detto nella relazione – hanno in qualche modo tormentato la Commissione nell'elaborazione e nel tentativo costante di migliorare il testo.

Nel corso del dibattito non si è levata alcuna voce che non abbia colto l'importanza del tema e soprattutto i pericoli e gli inconvenienti reali di un certo vuoto normativo. Come è stato detto in molte sentenze nel tempo (non sono molti i casi in tutto il territorio dello Stato, ma sono prevalenti nel Nord d'Italia), si avverte l'esigenza di trovare un modo attraverso cui combattere e sconfiggere i pericoli evidenti che hanno suscitato tante proteste e accorati appelli.

Dall'altra parte, è certamente un tema assai delicato, trattandosi di libertà, anche quello relativo a chi opera il convincimento sugli altri, alla libertà di autodeterminarsi; mi riferisco al fatto di cogliere un limite, di per sé difficile, tra il convincimento – come è stato detto soprattutto dal collega Brutti – e la persuasione, che sono strumenti fondamentali della nostra civiltà e cultura, e forme di suggestione e violenza, anche soltanto psicologica, che possono arrivare fino alla distruzione della capacità e della libertà di autodeterminazione.

Costante è stato lo sforzo di cogliere questo confine, sforzo forse non ancora ultimato, e di trovare frasi e parole che limitino il più possibile il pericolo di invadenza di quel rapporto interpersonale e privato, che va salvaguardato e che la nostra Costituzione salvaguarda, e l'attività che produce danni sociali rilevanti, varie volte sottolineati.

Ringrazio in modo particolare il collega Fassone per l'intervento tecnicamente molto preciso che ha compiuto e per lo sforzo di trovare concetti il più possibile rigidi, perché non facilmente sconfinanti nell'incertezza e nella genericità, che la Costituzione impedisce in tema di diritto penale. È uno sforzo che ha ottenuto già alcuni risultati.

Non si può affermare che l'espressione «soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione» non abbia un significato rilevante. È stata analizzata la sentenza della Corte costituzionale: appartiene alla nostra civiltà. Nessuno in questo dibattito ha criticato tale sentenza. Non esito però a dire che essa rappresenta un momento fondamentale del riconoscimento delle libertà.

È quindi una sentenza da rispettare, alla quale dobbiamo guardare con attenzione. È proprio questo che abbiamo fatto: cercare di cogliere, proprio dai suggerimenti che in qualche modo venivano dalla sentenza della Corte costituzionale, i margini entro cui è possibile raggiungere un sufficiente grado di determinazione e certezza.

La tematica penalistica è costantemente preoccupata di alcune espressioni. Cito, fra le altre, la seguente: «tale da escludere o da limitare grandemente», che è espressione analoga a quelle usate per la capacità di intendere e volere.

La dottrina e la giurisprudenza, per decenni e ancora oggi, continuano a dibattere sull'opportunità di prevedere, oltre all'infermità totale e all'incapacità totale di intendere e di volere, la semi-incapacità. È un dibattito che non riguarda soltanto l'Italia, ma l'intera Europa, e forse anche altra parte del mondo, proprio perché l'espressione «limitare grandemente» non raggiunge quel livello di certezza che però poi finisce con il rendere anche abbastanza ininfluenza una norma che si affida a formule assolutamente certe.

Tutto il diritto penale è intriso di concetti la cui determinazione è in qualche misura affidata al giudice. Naturalmente, il compito del legislatore è quello di usare espressioni che limitino il più possibile questa forma di libertà, di apprezzamento del giudice, che non può sconfinare nell'arbitrio.

Sotto questo aspetto, mi meraviglia che in qualche intervento siano state considerate queste espressioni come pericolose per i limiti della certezza del diritto e non altre espressioni, come ad esempio quella «o stati analoghi», che, viceversa, sono molto probabilmente – così come in varie sentenze è stato sottolineato dalla Corte costituzionale – ancora più pericolose circa i limiti della certezza del diritto.

In conclusione, cosa voglio dire e cosa riaffermo? La Commissione con questo testo indiscutibilmente ha apportato limiti di maggiore garanzia e di maggiore certezza rispetto a quella norma che la Corte costituzionale ha considerato illegittima. Se lo scopo è stato completamente raggiunto,

questo probabilmente dovrà e potrà essere oggetto di valutazione dell'Aula. Non escludo che il testo possa essere migliorato attraverso ulteriori elementi che possono dare specificazioni maggiori.

Fin da questo momento, a tale proposito, non ho difficoltà a dichiarare che, ad esempio, l'elemento soggettivo, che in molte fattispecie del diritto penale finisce con l'avere anche un significato, oltre che direttamente connesso all'elemento soggettivo anche al comportamento, diventando in qualche modo un limite di certezza per il comportamento, possa giocare questo doppio ruolo. Da un lato, essere elemento soggettivo più specifico; dall'altro lato, attraverso la specificità dell'elemento soggettivo, andare verso forme di comportamenti più vincolati rispetto alla forma libera che però, in qualche misura, trova il suo vero contenuto e il confine proprio nel fatto che, alla fine, si descrive un risultato e un evento che è il vero segno del limite attraverso cui si deve muovere il giudice. E questo limite sta proprio in quella espressione fondamentale: «soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente».

Queste non sono espressioni che possono dare luogo agli inconvenienti che sono stati lamentati in qualche intervento. Penso che alcuni esempi che sono stati fatti con riferimento alle religioni non contengano mai il pericolo di sconfinare in illecito penale, attività che alla fine si trasformano, semmai, in una esaltazione della libertà di autodeterminazione dell'individuo.

L'esempio di San Francesco, che abbiamo più volte ripetuto in Commissione sotto questo aspetto, è evidente. Nessuno ha mai pensato che porre in essere atti non consueti, come, ad esempio, considerare il proprio patrimonio poca cosa rispetto ad esigenze spirituali o ideali, significhi compiere atti che qualcuno può non comprendere o qualcun altro addirittura ritenere incomprensibili o psicologicamente non spiegabili.

Diciamo poi un'altra cosa: questi atti normalmente non sono mai stati considerati – e penso che tali non saranno mai considerati da nessuno – atti che si trasformano in una limitazione grande o in una esclusione della capacità di autodeterminazione.

Credo che oggi San Francesco non sarebbe considerato da nessun giudice dello Stato italiano persona incapace di intendere o di volere, o persona che abbia raggiunto il livello dell'incapacità dell'autodeterminazione; egli continuerebbe ad essere considerato un individuo che liberamente ha compiuto una scelta, nella quale ha dato valore ad alcuni beni e ad alcune idee rispetto ad altri, che erano i beni patrimoniali e materiali.

Lo sforzo che è stato fatto, a mio avviso, probabilmente riesce ad evitare i pericoli che sono stati avanzati. Ritengo opportuno che, attraverso la tecnica degli emendamenti, si possa ulteriormente migliorare il testo, nel senso di una maggiore certezza del diritto, soddisfacendo però le esigenze molto forti che sono state avanzate dalla società contemporanea rispetto a tutta una serie di inconvenienti, che sono stati riferiti, con episodi arrivati purtroppo anche a suicidi collettivi o ad altri fatti altrettanto gravi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, desidero intervenire solo per fare alcune precisazioni.

Il Governo, come è noto, pure se è stato accusato da qualche intervento ancora una volta, come espressione della maggioranza parlamentare di centro-destra, di occuparsi di codice penale in maniera inadeguata o punitiva, è estraneo al provvedimento in esame, che è di iniziativa parlamentare e addirittura popolare.

In questo quadro, vogliamo ringraziare i presentatori del disegno di legge ed il relatore, che ha compiuto lo sforzo di trovare quella tipicità e legittimazione della figura di un reato che, voglio ricordarlo, è vero, è stato cancellato dal codice penale, ma esiste nella realtà.

A mio avviso, l'azione nobile del Parlamento e dei parlamentari è quella di individuare norme che in qualche modo vengano incontro alle esigenze che esprime la società.

Mi sembra quindi che alla strada pregiudizialmente contraria di alcuni interventi di qualche collega si contrapponga invece un'iniziativa dialogante, soprattutto da parte del senatore Fassone, che ha detto di aver già preso atto di un miglioramento del testo. Lui ed altri, avendo presentato alcuni emendamenti, scelgono la strada di tentare di costruire questa fattispecie di reato e di delitto in maniera adeguata, per dare una risposta e colmare il vuoto legislativo che la sentenza n. 96 del 1981 ha lasciato nel nostro ordinamento.

Il Governo, infine, prende le distanze, perché non le condivide, da alcune proiezioni assunte nel suo intervento dal senatore Boco, per quanto intelligente si voglia, secondo il quale organizzazioni molto cattoliche come la Opus Dei, i Focolarini, la Comunità di Sant'Egidio, i movimenti catecumenali – e per altre organizzazioni del mondo cattolico che egli ha citato – sono in qualche modo da considerarsi sette.

Il Governo non condivide affatto questa posizione, perché deve ringraziare questi movimenti che nella Chiesa di Roma, nella Chiesa universale mi pare vadano a difesa, come ha detto il relatore, delle libertà degli uomini, soprattutto degli uomini più deboli.

PRESIDENTE. Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Per la risposta scritta ad interrogazioni**

CASTAGNETTI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI (*FI*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta alle interrogazioni 4-08886, 4-08921 e 4-08919, rispettivamente

indirizzate al Ministro per i beni e le attività culturali e per il settore dello sport, al Ministro della giustizia e al Ministro delle attività produttive.

Le ragioni della mia sollecitazione nascono dal fatto che la vicenda lì indicata e per la quale si chiede un intervento e delle risposte chiarificatrici sta precipitando e arrivando a conclusioni, a mio avviso, pericolose ed abnormi.

Si tratta della vicenda giudiziaria che coinvolge il presidente del Genoa Calcio Enrico Preziosi, il quale è stato oggetto di una indagine sportiva per presunto illecito sportivo, è oggetto di una indagine della magistratura genovese per il reato di associazione per delinquere, e sulla base delle intercettazioni, della fuga di notizie molto ampia e la violazione sistematica del segreto istruttorio, da circa dieci giorni tutta la stampa, sportiva e non, di fatto ha già emesso sentenze, che derivano da questa fuga di notizie riguardo alle stesse intercettazioni.

A seguito di tutto questo – a parte le vicende calcistiche che riguarderanno una società sportiva e che sono comunque affidate alla magistratura sportiva – si stanno verificando nell'attività industriale del presidente Preziosi gravissime difficoltà in termini di affidamento di mutui e di prestiti, di accordi commerciali che aveva avviato e che si stanno interrompendo. E tutto questo – ripeto – non sulla base di un dibattito processuale o di una sentenza, ma solo di un'accusa di associazione per delinquere (tra l'altro discutibile, tenendo conto che in cinquant'anni di reati sportivi mai questo tipo di imputazione è stata formulata – l'accusa di frode sportiva e di falso in bilancio tante volte, ma è la prima volta che c'è l'accusa di reato associativo, come contestato al presidente Preziosi), e di una fuga di notizie di un processo svoltosi sui giornali. Il tutto fa temere una sorta – non voglio usare parole troppo impegnative – di complotto o comunque di una convergenza di pregiudizi che determinano grave danno sul piano economico e personale.

Per questo motivo, chiedo che i tre Ministri, ciascuno per la parte di sua competenza, possano dare i chiarimenti che si sollecitano.

PRESIDENTE. La risposta alle interrogazioni da lei indicate verrà senz'altro sollecitata.

### **Per fatto personale**

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervenendo in Aula nell'ambito delle contestazioni che erano state portate dall'opposizione al presidente Pera sulla regolarità delle votazioni, il presidente Schifani – leggo il Resoconto – ha affermato: «Purtroppo in passato, ma anche oggi, vi sono stati atteggiamenti che ritengo oltremodo offensivi nei con-



fronti, non soltanto della persona di Marcello Pera, ma del ruolo istituzionale della Presidenza del Senato.

Credo che di questo dovremmo fare ammenda. Vorrei ricordare come addirittura due anni orsono un esponente dell'opposizione sia andato al di là di ogni ragionevolezza di comportamento di opposizione, sostenendo che si doveva giungere ad atteggiamenti o a situazioni tali da incutere timore alla Presidenza del Senato, che doveva avere paura fisica ad entrare in quest'Aula. È una notizia riportata nei resoconti e nei giornali, sono affermazioni che rimarranno negli atti della storia del Senato».

Ora, è assolutamente evidente che il senatore Schifani si riferisce ad un episodio di cui sono stato involontario e in buona parte incolpevole protagonista, e che, se lei mi permette, ricostruirei brevemente.

Infatti, allorché fu discussa in quest'Aula la legge sulle rogatorie e vi furono contestazioni da parte dell'opposizione nei confronti della Presidenza per questioni regolamentari, fu riportata da un giornale – precisamente «la Repubblica», in un articolo di Antonello Caporale – una mia affermazione la quale diceva: «dobbiamo screditare il Presidente del Senato, costringerlo ad avere paura dell'Aula, paura fisica. Io so cosa significa, l'ho provata la paura».

Questa è l'affermazione a me attribuita e riportata dal giornale «la Repubblica». Purtroppo di tale frase, riportata in un articolo che ha – come è costume del giornalista – un taglio piuttosto scandalistico o di pettegolezzo, mi fu chiesta ragione direttamente in Aula dal presidente Pera il quale, pur ritenendo la frase falsa, anzi falsissima, la riportò all'Assemblea chiedendomene spiegazione.

Io considerai oltremodo inusuale, inopportuna e sostanzialmente non corretta quella procedura e, pertanto, pur riconoscendo che quella frase, come riferita, era grave e avrebbe dovuto essere corretta nel suo reale significato (poiché era stata chiaramente travisata), non ritenni di dover dare al presidente Pera una spiegazione contestando il modo in cui mi fu richiesta. Pensai che se il presidente Pera avesse giudicato davvero falsa quella frase e avesse gradito una smentita a mezzo stampa avrebbe potuto farmelo sapere per le vie brevi e la questione si sarebbe risolta con soddisfazione per entrambi.

Peraltro, a mezzo stampa, comunicai delle smentite, specificando che mai, in alcun modo, avevo inteso che si dovesse usare violenza nei confronti della Presidenza del Senato e successivamente, in un colloquio personale che ottenni con il presidente Pera, spiegai il significato reale di quella frase che era stata ampiamente distorto. Infatti, non parlavo di un'aggressione fisica al Presidente del Senato, bensì (riferendola alla mia esperienza di Vice Presidente della Camera) del fatto che l'Aula, quando è in tumulto, trasmette qualcosa di fisico, che rientra nell'ambito della fisiologia: la paura, cioè quell'elemento di allarme caratterizzato da un certo corteo sintomatologico che pone l'individuo o l'animale in una condizione di allarme rispetto alla situazione ambientale.

Questo discorso, che io feci in modo del tutto informale ad una giornalista amica *a latere* di quanto accaduto in Aula come riflessione, forse

impropria, ma del tutto slegata da quel contesto, fu raccolto e riportato in un contesto diverso e distorto da un testimone che non conoscevo e che poi risultò essere il giornalista in questione. Spiegai tutto questo al presidente Pera e anche a lei, signor Presidente (forse lo ricorderà).

Pertanto, fu grande la mia sorpresa quando successivamente, ad un anno di distanza, il presidente Pera ebbe a rispolverare quell'accadimento in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio, facendo una dichiarazione alla stampa. La dichiarazione (che venne riportata da tanti giornali, ma io scelgo quella de «Il Sole 24 ORE» che considero il giornale più alieno dal *gossip*) è la seguente: «Il presidente Pera, nella sua breve chiacchierata di ieri, ha fatto cenno ad alcune intimidazioni di cui è stato fatto oggetto e che ha ribadito di non temere.

Si è riferito, in particolare, alle precise parole usate in un'intervista di un anno fa, all'epoca del provvedimento sulle rogatorie, da un senatore della Margherita. Le parole virgolettate sono «dobbiamo fargli paura fisica». Quindi, il Presidente attribuì a quella frase quel significato distorto, nonostante io gliene avessi spiegato la vera natura, e riattribuì a me questo intendimento di aggressività.

Io protestai, sempre per fatto personale, in quest'Aula; ne riportai una assurda espulsione, avvenuta per la prima volta nella mia ormai non breve carriera parlamentare: fui espulso nel momento stesso in cui stavo varcando, per uscire, la porta centrale dell'Aula. Non potei mai chiedere, naturalmente, ragione di quel comportamento, perché il Consiglio di Presidenza decise di graziarmi, anche se quella grazia non veniva attribuita all'assurdità dell'espulsione, bensì alla magnanimità del Consiglio stesso. Però pensai che non fosse il caso di andare oltre in queste situazioni.

Rilevo, tuttavia, che – come sostiene il senatore Schifani – questa mia vergogna rimane nella storia degli atti parlamentari. Signor Presidente, a questo punto, allora, vorrei davvero arrivare a stabilire la realtà dei fatti. Per farlo le chiedo, ai termini dell'articolo 88 del Regolamento, che sia nominata una Commissione di indagine che valuti, indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa. In quella sede, finalmente, potrò consegnare agli atti parlamentari una corretta versione degli accadimenti e vedere riconosciuta alla mia persona la correttezza di comportamenti che ho sempre cercato di mantenere (credo, essendo quasi sempre riuscito a farlo): di sicuro non ho mancato in quella situazione.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, abbiamo ascoltato questa sua ricostruzione, in relazione alla quale, se ho ben inteso, dai resoconti non emergerebbe alcunché. È così? Perché nell'intervento del senatore Schifani si dice: «È una notizia riportata nei resoconti e nei giornali».

PETRINI (*Mar-DL-U*). Purtroppo nei resoconti è stata riportata due volte. Una prima volta è stato il presidente Pera stesso a citare quella frase riportata dai giornalisti e a chiedermene ragione: quindi necessariamente risulta nei resoconti. La seconda volta entra a far parte dei resoconti allorché io...

PRESIDENTE. Comunque in queste forme indirette?

PETRINI (*Mar-DL-U*). Esatto. La terza volta è costituita, appunto, dall'affermazione stessa del senatore Schifani il quale, nel ricordare quanto risulta dai resoconti e dai giornali, ripete tale accusa.

PRESIDENTE. Questo è chiaro: ho il punto sott'occhio.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Quindi, questa accusa è più che formalizzata negli atti ufficiali del Senato ed io vorrei che la mia difesa venisse altrettanto ufficializzata. Poi il giudizio, naturalmente, sarà emesso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Va bene. Dunque, non rimane che trasferire al Presidente del Senato questa sua richiesta di nomina di una Commissione di indagine sull'argomento che lei ha adesso richiamato, cosa che farò senz'altro.

### **Interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,32*).



## Allegato B

### **Bilancio interno del Senato, presentazione di relazioni**

Il Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, senatore Azzollini, ha presentato la relazione unica sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2003 e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2005 (*Doc. VIII, nn. 9 e 10-A*).

### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 23 giugno 2005, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il deputato Santulli, in sostituzione del deputato De Franciscis, dimissionario.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. Danzi Corrado, Pedrizzi Riccardo, Minardo Riccardo, Battaglia Antonio, Cherchi Pietro, Piccioni Lorenzo, Ruvolo Giuseppe, Iervolino Antonio, Ponzo Egidio Luigi, Sodano Calogero, Moncada Gino, Asciutti Franco, Federici Pasqualino Lorenzo, Callegaro Luciano, Pianetta Enrico, Nessa Pasquale, Compagna Luigi, Malan Lucio, Ziccone Guido, Boschetto Gabriele, Travaglia Sergio, Salzano Francesco, Centaro Roberto, Tredese Flavio, Gentile Antonio, Bianconi Laura, De Rigo Walter, Izzo Cosimo, Carrara Valerio, Borea Leonzio, Bergamo Ugo, Zanoletti Tomaso, Camber Giulio, Sudano Domenico, Pellegrino Gaetano Antonio, Meleleo Salvatore, Forte Michele, Ciccanti Amedeo, Ronconi Maurizio, Consolo Giuseppe, Pace Lodovico, Delogu Mariano, Sambin Stanislao Alessandro, Ulivi Roberto, Bonatesta Michele, Bobbio Luigi, D'Ippolito Ida, Chirilli Francesco, Bongiorno Giuseppe, Florino Michele, D'Ambrosio Alfredo, Pellicini Piero, Grillotti Lamberto, Tatò Filomeno Biagio, Mugnai Franco, Cicolani Angelo Maria, Forlani Alessandro, Bucciero Ettore, Castagnetti Guglielmo, Cirami Melchiorre, Palombo Mario, Trematerra Gino, Ragno Salvatore, Magnalbo' Luciano, Ioannucci Maria Claudia, Tofani Oreste, Specchia Giuseppe, Boldi Rossana, Agoni Sergio, Franco Paolo, Chincari Umberto, Corrado Andrea, Peruzzotti Luigi, Monti Cesarino, D'Onofrio Francesco, Tarolli Ivo, Eufemi Maurizio, Gaburro Giuseppe, Tomassini Antonio, Andreotti Giulio, Contestabile Domenico, Salini Rocco

Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (3512)  
(presentato in data 24/06/2005)

**Disegni di legge, assegnazione***In sede deliberante**7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Dep. Di Teodoro Andrea, Dep. Tocci Walter

Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia (3499)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio

*C.4981 approvato con modificazioni da 7<sup>a</sup> Cultura;*

(assegnato in data 27/06/2005)

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Concessione di un contributo al Museo Nazionale della Shoah (3501)

Derivante da stralcio art. 16, co. 4, 5, 6 e 7, art. 25, co. 2 e 3, art. 30, co. 4 del DDL C.5310

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio

*C.5310-TER approvato da 7<sup>a</sup> Cultura;*

(assegnato in data 27/06/2005)

*12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanità*

Sen. Caruso Luigi

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV (3431)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 3<sup>a</sup> Aff. esteri, 4<sup>a</sup> Difesa, 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 9<sup>a</sup> Agricoltura, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/06/2005)

*In sede referente**Commissioni 2<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*C.5882 approvato dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data 25/06/2005)

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. cost.*

Sen. Betta Mauro, Sen. Michelini Renzo

Modifiche all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo (3488)

(assegnato in data 28/06/2005)

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Biscardini Roberto ed altri

Nuove norme in materia di corrispondenza postale, telefonica e telematica a scopo pubblicitario (3481)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 8<sup>a</sup> Lavori pubbl., 10<sup>a</sup> Industria (assegnato in data 28/06/2005)*3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri*

Sen. Iovene Antonio

Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della Risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993 (3300)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz., Commissione straordinaria diritti umani (assegnato in data 28/06/2005)*7<sup>a</sup> Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Sen. Scalera Giuseppe

Misure per la promozione del presepe artistico (3452)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio (assegnato in data 28/06/2005)*8<sup>a</sup> Commissione permanente Lavori pubbl.*

Sen. Scalera Giuseppe

Norme varie in materia stradale (3455)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia, 5<sup>a</sup> Bilancio (assegnato in data 28/06/2005)*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria*

Sen. Turrone Sauro ed altri

Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (3492)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, 6<sup>a</sup> Finanze, 13<sup>a</sup> Ambiente, 14<sup>a</sup> Unione europea (assegnato in data 28/06/2005)*12<sup>a</sup> Commissione permanente Sanita'*

Sen. Cutrufo Mauro

Adottabilità degli embrioni crioconservati ed in stato di abbandono (3479)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 2<sup>a</sup> Giustizia (assegnato in data 28/06/2005)

*13ª Commissione permanente Ambiente*

Sen. Carrara Valerio ed altri

Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (3404)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª Pubbl. istruz., 8ª Lavori pubbl., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 12ª Sanità, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/06/2005)

*14ª Commissione permanente Unione europea*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 (3509)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 3ª Aff. esteri, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª

Pubbl. istruz., 8ª Lavori pubbl., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

*C.5767 approvato dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data 28/06/2005)

*Commissione 2ª e Speciale Infanzia riunite*

Sen. Peruzzotti Luigi

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le adozioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per la procedura di adozione (3480)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 6ª Finanze

(assegnato in data 28/06/2005)

**Disegni di legge, nuova assegnazione***Commissione 2ª e Speciale Infanzia riunite**In sede referente*

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori (2763)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità, Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori (Infanzia)

(assegnato in data 23/06/2005)



*Commissione 2<sup>a</sup> e Speciale Infanzia riunite*

*in sede referente*

Sen. Ioannucci Maria Claudia

Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell'adozione (2785) previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Aff. cost., 5<sup>a</sup> Bilancio, 7<sup>a</sup> Pubbl. istruz. Già assegnato, in sede referente, alla Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori (Infanzia) (assegnato in data 23/06/2005)

### **Documenti, deferimento a Commissioni permanenti**

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*) – inviata dal Ministro per le politiche comunitarie il 31 gennaio 2005 e annunciata all'Assemblea il successivo 2 febbraio – è stata deferita ai sensi dell'articolo 142 del Regolamento, alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 17 giugno 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, la relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sulla efficacia degli interventi effettuati in Albania e nei paesi dell'area balcanica in materia di cooperazione delle Forze di polizia, relativa all'anno 2004 (*Doc. LI, n. 5*).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 22 giugno 2005, ha inviato la deliberazione n. 15/2005/G concernente la relazione «Edilizia penitenziaria: programmi di investimento, di ristrutturazione e di dismissione» (Atto n. 671).

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'Oriente «C.A. Nallino» (*Doc. XV, n. 325*).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Interpellanze, apposizione di nuove firme**

I senatori Bonfietti, Cortiana, Peterlini, Boco e De Petris hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00738 *p.a.*, dei senatori Malabarba ed altri.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Zanda ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08877, dei senatori Malabarba ed altri.

### **Interpellanze**

*IZZO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno. – Premesso:*

*che la Regione Campania vive da tempo il problema dell'emergenza rifiuti;*

*che da circa un decennio è stato nominato un Commissario Straordinario per la gestione dei rifiuti;*

*che fino a poco prima delle elezioni regionali scorse il Commissario era il Presidente della Giunta Regionale, On. Bassolino;*

*che, inopinatamente e senza alcuna motivazione almeno ufficiale, il presidente Bassolino si dimise e fu nominato in sua sostituzione il Prefetto Dr. Catenacci;*

*che risulta all'interrogante che quest'ultimo stia attuando una serie di provvedimenti avviati dallo stesso presidente Bassolino nelle vesti di Commissario Governativo come, per esempio, la incomprensibile scelta di posizionare una grande discarica di circa sei milioni di metri cubi di FOS e sovvalli nella Provincia di Benevento in località «Tre Ponti» di Tufara Valle;*

che il 3 aprile 2005 si sono svolte le elezioni regionali in Campania con il rinnovo degli organismi istituzionali;

che appare ovvio ritenere chiusa la fase straordinaria riaffidando alla Regione la gestione dei rifiuti;

che, comunque, l'emergenza potrà bene essere affrontata e risolta dalla efficiente Giunta Regionale della Campania e dal suo Presidente affidando, eventualmente, a quest'ultimo i poteri necessari;

che la gestione del ciclo dei rifiuti è compito della Regione e degli Enti Locali (Provincia e Comuni) e che, perciò, ad essi va restituita la titolarità dell'azione,

si chiede di sapere

quali iniziative si intenda adottare per restituire alla Regione Campania i poteri ordinari e/o straordinari della gestione dei rifiuti;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che il «piano» Basolino sommerga di rifiuti la più piccola tra le Province, quella di Benevento (280.000 abitanti sui 6 milioni circa dell'intera Regione), rischiando di danneggiare gravemente l'intera struttura sociale ed economica della città.

(2-00741)

### Interrogazioni

DE ZULUETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

nei giorni scorsi diversi organi di stampa, in particolare il «Corriere della Sera» con vari articoli comparsi il 24, il 25 e il 26 giugno 2005, hanno riportato la notizia secondo la quale, nell'ambito delle indagini della Procura di Milano sul rapimento dell'imam Abu Omar, il GIP Chiara Nobili ha emesso un'ordinanza di arresto nei confronti dell'ex responsabile della CIA a Milano, Robert Seldon Lady, e di altri 12 agenti statunitensi ora ricercati per sequestro di persona aggravato. Secondo i giudici di Milano è stato condotto un grave attacco allo Stato italiano da parte della CIA e dei servizi segreti egiziani che avrebbero non solo prodotto prove false per fermare le indagini dei PM milanesi, ma anche rubato cartelle cliniche in Egitto per cancellare la documentazione delle torture eseguite e minacciato l'unica testimone oculare terrorizzando i suoi familiari. Tutto ciò non solo al fine di sequestrare l'imam di Milano, ma anche per ostacolare, deviare e in qualche modo bloccare le indagini dei giudici italiani. Tutti i depistaggi documentati che sono stati inseriti tra i casi accertati di «inquinamento delle prove» hanno giustificato l'ordine di arresto nei confronti degli agenti della CIA;

nell'ordinanza di arresto dei 13 agenti della CIA il GIP definisce il sequestro dell'imam «un gravissimo attacco all'autorità dello Stato italiano e ai trattati internazionali»;

il GIP di Milano Guido Salvini, sempre da quanto si apprende dalla stampa, ha emesso un'ordinanza di arresto per terrorismo internazio-

nale nei confronti dell'ex imam egiziano Abu Omar, nello stesso giorno in cui il GIP milanese Chiara Nobili ha firmato 13 ordinanze di arresto a carico di altrettanti cittadini stranieri riconducibili alla CIA, accusati di aver rapito lo stesso Omar;

i 13 componenti della squadra della CIA coinvolti nel rapimento di Abu Omar, poi trasferito in Egitto dove è stato atrocemente torturato, sono attualmente ricercati dalla polizia di Milano per sequestro di persona aggravato, ma hanno già abbandonato l'Italia, denunciando così la completa libertà di azione degli agenti USA sul nostro territorio;

da quanto esposto dai magistrati milanesi, per la prima volta si avrebbero sufficienti prove documentali sul sistema di «torture su commissione» appaltate dagli Stati Uniti a Stati arabi alleati, come l'Egitto, messe in pratica mediante arresti illegali come quello attuato nei confronti di Abu Omar;

considerato inoltre che:

la consegna straordinaria è una pratica dei servizi di sicurezza USA e consiste nel rapimento di persone sospettate di atti di terrorismo che si trovano presso paesi terzi al fine di deportarli coattivamente nei loro paesi di origine spesso compiacenti, dove vengono sottoposti a torture nella speranza di ottenere informazioni. Tali operazioni vengono realizzate in tutto il mondo e sono state condannate da varie organizzazioni internazionali, essendo una eclatante violazione del diritto internazionale e della sovranità nazionale;

l'operazione clandestina di «extraordinary rendition» (consegna straordinaria), condotta da 13 agenti della CIA, nel centro di Milano, nei confronti del cittadino egiziano Hassan Mustafa Osama Nasr, detto Abu Omar, il quale è stato portato presso la base militare di Aviano per essere imbarcato su un aereo che lo ha condotto in giornata in Egitto attraverso uno scalo in un'altra base militare americana in Germania, è avvenuta da oltre due anni, ovvero il 17 febbraio 2003;

il rapimento del cittadino egiziano Abu Omar all'interno del territorio italiano era stato denunciato da varie fonti di informazione oltre ad essere stato oggetto di una interrogazione presentata dalla scrivente in Senato il 22 febbraio 2005, a cui il Governo non ha dato ancora risposta,

si chiede di sapere:

come già richiesto in precedenza, se il Governo fosse a conoscenza che agenti segreti statunitensi erano nel nostro paese per prendere in consegna Abu Omar, l'imam che all'epoca era sotto inchiesta per terrorismo e che fu trasferito in Egitto, o quanto meno se il Governo sia stato informato preventivamente dell'operazione di «extraordinary rendition» realizzata sul nostro territorio, e quale sia stato il ruolo svolto dalle autorità italiane;

se il Governo intenda sostenere la rogatoria internazionale presentata dal Tribunale di Milano alle autorità americane in modo da permettere che i giudici possano interrogare i componenti della squadra della CIA che ha operato a Milano;

quali azioni concrete il Governo italiano intenda adottare al fine di avere chiarimenti sia dal Governo USA che da parte delle autorità egi-

ziane circa questo genere di operazioni, in modo da garantire il rispetto delle tutele internazionali per i prigionieri e l'incolumità stessa di Abu Omar, oltre ad avere comprovate informazioni sulle sue attuali condizioni.

(3-02166)

### **Interrogazione orale con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

AYALA, D'ANDREA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nei numeri 22 e 23 del 9 e 16 giugno 2005 il settimanale «L'Espresso» ha divulgato i contenuti di un memoriale indirizzato alla Direzione nazionale antimafia, redatto da un esponente di punta della 'ndrangheta calabrese, già collaboratore di giustizia, che ricostruisce l'inquietante scenario nel quale, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, si sarebbe svolto un traffico internazionale di rifiuti tossici radioattivi;

nel documento vengono citati in maniera circostanziata fatti, luoghi e persone coinvolte in tali traffici e viene indicato il territorio sito nel comune di Pisticci, in Basilicata (località Costa della Cretagna, lungo l'argine del fiume Vella), come luogo di interrimento di fusti contenenti rifiuti tossici radioattivi;

tutta la vicenda è oggetto di indagini giudiziarie promosse dalla DDA della Basilicata nonché di accertamenti da parte della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ha effettuato una tempestiva missione nei luoghi interessati, acquisendo elementi importanti;

la Regione Basilicata ha prontamente istituito una *task force*, composta da personale dell'ARPAB e del CNR, incaricata di verificare lo stato dei siti indicati, anche dal punto di vista delle eventuali tracce di radioattività,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di competenza, a garanzia della salute pubblica ed a salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

(3-02167)

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BAIO DOSSI, BISCARDINI, PIZZINATO. – *Ai Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la ST Microelectronic è una azienda italo-francese, *leader* mondiale nel settore della microelettronica dei semiconduttori, con presenza globale sul mercato in quasi tutti i continenti;

il personale stimato al 26 aprile 2005 è pari a circa 50.000 unità complessive, di cui 10.000 unità in Italia;

la struttura dell'azionariato, a febbraio 2005, riscontrava la seguente ripartizione: il 69,2% delle azioni è pubblico, il restante 30,8%, è detenuto in parti uguali dallo Stato francese e da quello italiano; della quota italiana, il 39,1% delle azioni è detenuta da Finmeccanica e il 60,9% dalla Cassa Depositi e Prestiti;

sono stati resi noti gli esuberi del personale, complessivamente pari a 3000 unità, di cui in Europa 2300, e i restanti da ripartirsi tra gli altri continenti, con esclusione della sola Asia; in Italia i dipendenti in esubero rispondono a 990 unità, da ridurre entro la metà del 2006, relativamente alle sedi della stessa società di Agrate Brianza e Cornaredo e a 210 unità per la sede di Catania;

nella sede di Agrate Brianza sono due le attività principali, la ricerca e la produzione, e che nel settore della ricerca lavora personale pari a più di 1000 unità;

lo stesso Presidente del Consiglio, On.le Silvio Berlusconi, ritiene fondamentale, affinché uno Stato sia competitivo, l'investire nella ricerca, nell'innovazione, nella diffusione di tecnologie;

il Governo francese ha investito nella ricerca favorendo l'industria microelettronica, attraverso la permanenza e lo sviluppo di importanti attività produttive e di ricerca sul proprio territorio;

la ST Microelectronic da diverso tempo ha presentato progetti per sviluppare la tecnologia, unica soluzione per poter affrontare la sfida internazionale, in particolare per la realizzazione di un *plant* per la produzione di *wafers* a 12 pollici, rispetto a quello attuale di 8,

si chiede di sapere:

se e quando il Governo intenda aprire un confronto con l'azienda e le parti sociali, in modo da garantire i settori ricerca e produzione;

cosa i Ministri in indirizzo intendano proporre per sostenere la ricerca, in modo da evitare il licenziamento o, comunque, il trasferimento di personale scientifico, altamente qualificato, sia nelle aziende di Agrate, Cornaredo e Catania, sia in altre aziende del settore;

cosa i Ministri in indirizzo intendano fare per sostenere l'azienda ST Microelectronic, la cui quota azionaria statale rappresenta la maggioranza del capitale sociale italiano.

(4-08930)

CICCANTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in data 05.10.2002 il cittadino italiano Carlo Recchi di Ascoli Piceno è stato assassinato nella città di San Josè dos Campos in Brasile, senza che siano mai stati trovati i responsabili dell'omicidio;

che lo stesso Carlo Recchi aveva sposato in Italia Edneia Arcenia De Souza e con la stessa si era, subito dopo la celebrazione del matrimonio, trasferito in Brasile, dove aveva dichiarato l'intenzione di vivere e di promuovere un'attività di ristorazione, mediante l'utilizzo di 35.000 euro di risparmi, che furono depositati in un conto corrente bancario intestato alla moglie;

che il matrimonio di che trattasi è stato immediatamente registrato anche in Brasile, nascondendo alle competenti autorità brasiliane l'esistenza di una figlia minore di Carlo Recchi, avuta da un'altra donna, ma riconosciuta come propria figlia legittima in Italia;

che della circostanza la signora Edneia Arcenia De Souza era perfettamente a conoscenza, ma non ha inteso denunciarla, al fine di poter godere per intero della pensione di reversibilità del defunto marito,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si intenda stimolare ulteriormente le autorità di polizia brasiliane, affinché le indagini facciano piena luce sulle responsabilità dell'omicidio di che trattasi;

se non si intenda rivedere, attraverso gli istituti previdenziali italiani competenti, la legittimità della rivendicazione dell'intero diritto alla pensione di reversibilità da parte della vedova di Carlo Recchi, dal momento che è stata accertata l'esistenza di una figlia minore, intenzionalmente occultata alle autorità brasiliane al momento della rivendicazione dei diritti previdenziali.

(4-08931)

VERALDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la lunga vicenda della mancata riqualificazione del personale della giustizia (diverso da quello del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria) affonda le sue radici nel lontano 1980, quando fu emanata la legge n. 312, che inquadra le vecchie qualifiche in quelle nuove a domanda dei dipendenti purché essi avessero maturato almeno cinque anni di mansioni nel nuovo profilo;

con il contratto collettivo nazionale di lavoro del 16.2.1999 furono fissate le procedure di riqualificazione del personale distinto in tre Aree, A, B e C, comprendenti i livelli rispettivamente:

Area A: livello 1°-2°-3°-ex carriera esecutiva

Area B: livello 4°-5°-6°-ex carriera di concetto

Area C: livello 7°-8°-9°-ex carriera direttiva;

con il contratto collettivo nazionale di lavoro 98/01 fu varato un nuovo inquadramento e con il decreto ministeriale 20.6.2000 si giunse alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria;

ebbe così inizio la riqualificazione del personale della giustizia attraverso un doppio canale: il primo riguardante il settore penitenziario, cui, mediante i corsi di riqualificazione, fu consentito il salto di ben due livelli, con il riconoscimento sia giuridico che economico; nel secondo canale venne collocato il rimanente personale la cui riqualificazione, peraltro, fu bloccata da decine di ricorsi al TAR;

intervennero poi gli accordi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04.10.2000 e del 06.02.2001 ed i relativi decreti ministeriali di attuazione del 14.10.2003 allo scopo di dare «un impulso risolutivo ai processi di riqualificazione del personale dell'Organizzazione Giudiziaria», ma la situazione è tuttora bloccata;

intanto, per il prossimo 1° luglio a Roma è annunciata la giornata di protesta dei lavoratori della giustizia,

si chiede di sapere:

se non si intenda provvedere alla riqualificazione automatica del personale giudiziario;

se non si intenda eliminare la disparità di trattamento con il settore penitenziario appartenente alla stessa amministrazione.

(4-08932)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il piano provinciale dei rifiuti prevede che nel consorzio chierese venga ubicato un impianto di compostaggio in località Fontaneto nel Comune di Chieri (Torino);

tale decisione sta suscitando viva preoccupazione nella popolazione chierese, sia in ragione della tipologia dell'impianto, che non appare idonea per Fontaneto trovandosi in prossimità del quartiere delle Maddalene, per la presenza di migliaia di abitanti, scuole, asili, nonché per la presenza di molte industrie sensibili e centinaia di lavoratori operanti nell'area industriale recentemente avviata;

inoltre in tale zona saranno prossimamente ultimati centinaia di nuovi alloggi e un centro di cura dell'ASL,

si chiede di sapere se siano state attentamente valutate ed individuate dall'amministrazione provinciale di Torino soluzioni alternative per la localizzazione dell'impianto di compostaggio in una zona più idonea di quella di Fontaneto e tale da determinare minori rischi e inconvenienti per le popolazioni.

(4-08933)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso:

che gli impianti di depurazione di Fasano, Ostuni e Brindisi-zona industriale scaricano, attualmente, i liquami in mare dopo che questi ultimi vengono trattati;

che, negli anni scorsi, la Regione ha autorizzato lo sversamento dei liquami trattati in alcuni pozzi di immissione nella falda profonda;

che l'ultima proroga per detta soluzione era stata autorizzata dalla Regione con validità fino al 31 dicembre 2004;

che, nonostante la richiesta del gestore degli impianti, cioè l'AQP, la Regione non ha ancora deciso una nuova proroga;

che, in particolare per quanto riguarda il depuratore di Ostuni, attualmente i liquami trattati sono convogliati nel canale «Lama d'Antelmi» e successivamente vengono scaricati in mare in località «Camerini»;

che diversi cittadini e turisti hanno segnalato la presenza di un persistente cattivo odore, proprio dove i liquami raggiungono il mare;



che, pertanto, andrebbe verificata la qualità delle acque depurate anche per la presenza, negli anni passati, di scarichi abusivi lungo il canale «Lama d'Antelmi»;

che, inoltre, la situazione dei succitati tre depuratori e la mancanza di autorizzazioni di immissione nella falda profonda hanno comportato di conseguenza anche l'impossibilità per gli autospurgo dei Comuni della zona di smaltire i liquami nei depuratori in questione;

che gli autospurgo sono costretti a smaltire i liquami nel depuratore di San Pietro Vernotico, abbastanza distante, che non ha comunque la capacità di soddisfare tutte le richieste, tanto che i conferimenti sono stati limitati ad un solo viaggio di scarico al giorno per ognuna delle ditte di autospurgo interessate;

che tutto ciò ha determinato una situazione sostanzialmente di emergenza che vede, a parte un forte aumento dei costi dello smaltimento, pozzi neri strapieni, bagni degli stabilimenti balneari chiusi o prossimi alla chiusura e migliaia di case rurali, civili abitazioni, ville e villette lungo la costa di Brindisi, Carovigno ed Ostuni in lista d'attesa per l'autospurgo;

che tale situazione si verificò anche lo scorso anno e l'emergenza fu superata anche a seguito dell'intervento della Prefettura con una intesa che fece superare l'emergenza,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali urgenti iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo presso la Regione Puglia e presso gli altri organismi interessati affinché venga superata l'attuale situazione di emergenza;

se non si ritenga opportuno che vengano sollecitate verifiche sulla regolare funzionalità del depuratore di Ostuni.

(4-08934)

*SPECCHIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:*

che il 13 maggio 2005 la Capitaneria di Porto di Brindisi ha autorizzato la «Grandi Lavori Fincosit» a realizzare una grande barriera galleggiante a Capo Bianco, a 300 metri dalla battigia, a protezione del tratto di mare che sarà oggetto di opere di riempimento e sul quale dovrebbe essere realizzato il rigassificatore della British Gas;

che, stranamente, detta autorizzazione è stata concessa prima ancora della presentazione del progetto definitivo del rigassificatore in questione, verificatasi alla fine del mese di maggio;

che la stessa Capitaneria di Porto con altra ordinanza, proprio a seguito dell'autorizzazione innanzi indicata, ha regolamentato la navigazione nella zona interessata;

che, inoltre, sempre con riferimento al rigassificatore, l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici aveva subordinato qualsiasi tipo di intervento (anche quelli prodromici alla costruzione dell'impianto, come la barriera galleggiante) all'esame particolareggiato di tutti i diversi aspetti del progetto definitivo;

che, quindi, la Capitaneria di Porto ha autorizzato la barriera galleggiante prima dell'arrivo del progetto e prima della valutazione complessiva da parte dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;

che la Giunta Comunale di Brindisi ha dato mandato al proprio ufficio legale di presentare ricorso avverso l'ordinanza autorizzativa della Capitaneria di Porto chiedendo anche una urgente sospensione dei lavori,

l'interrogante di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere per far sì che venga revocato l'illegittimo provvedimento della Capitaneria di Porto di Brindisi.

(4-08935)

STANISCI. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 3 marzo scorso la Magistratura brindisina, a causa della dispersione di polveri inquinanti nell'atmosfera, ha proceduto al sequestro del parco carbone utilizzato dalla società Edipower per l'alimentazione della centrale elettrica di Brindisi nord;

nel corso degli ultimi mesi Edipower, dopo aver annunciato l'avvio delle procedure di cassa integrazione per 120 lavoratori, ha ritenuto di dover congelare la decisione, a seguito di incontri con i Sindacati e le Istituzioni, nel corso dei quali sono stati acquisiti i pareri tecnici per la bonifica del carbonile, accettati da Edipower, che il 16 giugno 2005 ha chiesto alla Magistratura il dissequestro di una parte del parco carbone, producendo istanza di facoltà d'uso;

otto giorni dopo, però, in modo inatteso ed imprevedibile, Edipower ha diffuso la notizia dell'avvio del procedimento di cassa integrazione guadagni, in via preventiva, per 120 lavoratori, senza attendere la risposta della Magistratura;

la notizia è oltremodo allarmante, in un territorio, come quello brindisino, nel quale da una parte è in corso la definizione di nuovi modelli di sviluppo, e dall'altra si vive in continua emergenza occupazionale, mentre le famiglie dei lavoratori, il cui futuro è nelle mani di Edipower, vivono forti tensioni, col rischio continuo di cassa integrazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga intervenire sollecitamente sull'Edipower perché sia ritirata la procedura di cassa integrazione e si proceda alla valutazione delle soluzioni tecniche già evidenziate dal Comitato Tecnico, condivise dall'Azienda, con le Istituzioni Locali e le parti sociali al fine di permettere la ripresa produttiva dell'impianto nella fase transitoria.

(4-08936)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il comitato Pro Cugni-Stallaini (Siracusa), presieduto dal Prof. Giuseppe Zampognaro, si è costituito il 20 febbraio 2005 per difendere i diritti degli abitanti dei paesi interessati dalla chiusura al traffico della strada provinciale n. 73 causa caduta massi;

la somma utile all'inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'arteria è stata stanziata in circa 350.000 euro e destinata alla Provincia di Siracusa e alla Protezione civile della Regione Sicilia;

a tutt'oggi non è stata ancora fissata una data di inizio dei lavori, pregiudicando la stagione turistica dell'intera zona e provocando disagi alla popolazione residente, costretta a percorrere lunghi tratti a piedi per recarsi al lavoro e a scuola;

è a rischio anche l'approvvigionamento idrico che viene praticato con autobotti provenienti da Cassibile (Siracusa),

alla luce di quanto sopra esposto e se risponde al vero, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per sollecitare l'inizio dei lavori e per verificare la motivazione del ritardo nell'utilizzo dei fondi stanziati, che risulterebbero già disponibili presso le banche.

(4-08937)

**BATTAFFARANO.** – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

nel febbraio 2005 è già stato pubblicato nelle lingue inglese, francese e spagnola il nuovo Codice di salute e sicurezza nei porti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed in molti Paesi europei e internazionali si sta già completando la traduzione;

tale importante e completo documento è stato condiviso ed adottato attraverso una Conferenza tripartita che si è tenuta a Ginevra dall'8 al 17 dicembre 2003, alla quale hanno partecipato rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori e dei Governi dei paesi membri tra cui l'Italia;

tale codice raccoglie tutte le linee guida del BIT in questo settore; le indicazioni di carattere tecnico contenute nel Codice si rivolgono a tutti coloro i quali, tanto nel settore pubblico che in quello privato, hanno responsabilità per la gestione della sicurezza del lavoro, analizzano tutti gli aspetti delle operazioni portuali che coinvolgono le merci e i passeggeri, con particolare attenzione alle misure di sicurezza da adottare in ogni singolo caso, e si rivolgono a tutti coloro che svolgono la propria attività di direzione, manutenzione e sviluppo dei porti;

come in altri casi di linee guida in materia di sicurezza e salute del lavoro, la divulgazione di tale Codice potrà diventare utile strumento di prevenzione dai rischi connessi all'espletamento di pericolose attività in un settore così complesso e articolato qual è quello portuale;

i dati sul fenomeno infortunistico nei porti italiani, forniti recentemente dall'INAIL, attestano, nel solo ambito del codice di tariffa (carico e scarico merci – facchinaggio nei porti e a bordo delle navi), un incremento degli infortuni denunciati nel periodo 1996-2004 superiore al 40% e, inoltre, recentemente, in tale settore, si sono verificati una serie preoccupante di infortuni mortali,

l'interrogante chiede di sapere per quali ragioni il Governo non abbia già intrapreso iniziative per tradurre in lingua italiana il Codice OIL e, comunque, quali siano gli impegni che esso può assumere nell'immediato

per effettuare tale traduzione e per la conseguente pubblicazione e diffusione del relativo testo e per rendere quindi tale Codice pienamente fruibile, considerando che tale adempimento deriva anche dalla Convenzione OIL 152/79 già ratificata dall'Italia.

(4-08938)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a Ceglie Messapica (Brindisi) i 9 Consiglieri comunali dell'opposizione il 7 giugno 2005 hanno chiesto la convocazione del Consiglio comunale;

che, secondo la normativa vigente e lo stesso Statuto comunale, il Consiglio doveva essere convocato entro 20 giorni;

che, invece, ciò non è avvenuto in violazione dell'articolo 39 della legge 267/2000 e dell'articolo 23 dello Statuto innanzi richiamato;

che gli stessi Consiglieri comunali hanno chiesto al Prefetto di Brindisi un intervento urgente per la convocazione del Consiglio comunale, che, tra l'altro, non ha ancora un Presidente nonostante siano trascorsi alcuni mesi dalla data delle elezioni;

che il Sindaco non ha ancora prestato giuramento;

che l'attuale situazione non consentirà di approvare il conto consuntivo, paralizzando l'attività amministrativa del Comune,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-08939)







